

I WORKING PAPERS DI

OLYMPUS

38/2014

Maria Morello

Per la storia della sicurezza del
lavoro: le prime forme di tutela
assicurativa per gli infortuni in
agricoltura

I WORKING PAPERS DI OLYMPUS

Registrato presso il Tribunale di Urbino al n. 230 del 12 maggio 2011

“I Working Papers di Olympus” costituiscono una raccolta seriale e progressiva, pubblicata *on line*, di saggi dedicati specificamente al Diritto della salute e sicurezza sul lavoro e si collocano fra le iniziative dell'Osservatorio “Olympus” dell'Università di Urbino Carlo Bo (<http://olympus.uniurb.it>) mirando a valorizzare, mediante contributi scientifici originali, l'attività di monitoraggio della legislazione e della giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro svolta dall'Osservatorio. I saggi inseriti ne “I Working Papers di Olympus” valgono a tutti gli effetti di legge quali pubblicazioni.

Direttore Responsabile

Paolo Pascucci

Comitato Scientifico

Edoardo Ales, Joaquin Aparicio Tovar, Gian Guido Balandi, Maria Vittoria Ballestrero, Mark Bell, Loralba Bellardi, Antonio Bergamaschi, Franca Borgogelli, Piera Campanella, Umberto Carabelli, Franco Carinci, Bruno Caruso, Carlo Cester, Maurizio Cinelli, Beniamino Deidda, Olaf Deinert, Riccardo Del Punta, Raffaele De Luca Tamajo, Gisella De Simone, Giuseppe Ferraro, Lorenzo Gaeta, Enrico Gragnoli, Teun Jaspers, Pietro Lambertucci, Vito Leccese, Bruno Maggi, Sandro Mainardi, Arturo Maresca, Franz Marhold, Lucio Monaco, Luigi Montuschi, Mario Napoli, Luca Nogler, Alessandra Pioggia, Giampiero Proia, Maurizio Ricci, Roberto Romei, Mario Rusciano, Corinne Sachs-Durand, Rosario Santucci, Franco Scarpelli, Silvana Sciarra, Alfonso Stile, Patrizia Tullini, Antonio Vallebona, Antonio Viscomi, Carlo Zoli, Lorenzo Zoppoli

Comitato di Direzione

Alberto Andreani, Olivia Bonardi, Alessandro Bondi, Laura Calafà, Stefano Giubboni, Michela Marchiori, Gabriele Marra, Gaetano Natullo, Paolo Polidori

Comitato di Redazione

Luciano Angelini e Chiara Lazzari (coordinatori di redazione), Romina Allegrezza, Arianna Arganese, Michela Bramucci Andreani, Stefano Costantini, Silvano Costanzi, Lucia Isolani, Laura Martufi, Natalia Paci

Pubblicazione grafica

Sebastiano Miccoli

Sede

OLYMPUS – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino

Via Matteotti, 1

I - 61029 Urbino (PU) Tel. 0722 303250 – Fax 0722 2955

<http://olympus.uniurb.it>; olympus@uniurb.it

PROCEDURA PER LA PUBBLICAZIONE

I saggi destinati alla pubblicazione su “I Working Papers di Olympus” debbono riguardare prevalentemente tematiche attinenti al Diritto della salute e della sicurezza dei lavoratori analizzate da una o più delle seguenti prospettive: Diritto del lavoro, Diritto penale, Diritto costituzionale, Diritto civile, Diritto processuale civile, Diritto processuale penale, Diritto comunitario, Diritto internazionale, Diritto comparato, Diritto amministrativo, Storia del diritto.

Dato il necessario carattere interdisciplinare della materia, oltre a saggi giuridici possono essere pubblicati anche saggi che si occupino della salute e della sicurezza dei lavoratori da altri punti di vista scientifici – quali, ad esempio, quello economico, statistico, sociologico, medico, psicologico, dell'organizzazione, ingegneristico ecc. – purché tali saggi siano riferibili ad aspetti considerati nella legislazione o nella giurisprudenza.

I saggi debbono essere redatti in formato elettronico e la loro lunghezza, di norma, non deve eccedere complessivamente il numero di 150.000 caratteri spazi inclusi, comprensivi di note e bibliografia.

Gli apparati di note e bibliografici possono essere redatti in una delle seguenti forme:

1) tradizionali note ordinate progressivamente a piè di pagina con il riferimento numerico di ogni nota in esponente nel testo. In tal caso non è necessario un elenco bibliografico finale;

2) riferimenti bibliografici inseriti direttamente nel testo tra parentesi, con l'indicazione del cognome dell'autore, dell'anno di pubblicazione e della pagina citata (es.: Giugni, 1960, 122) – e con un elenco finale in ordine alfabetico di tutti i riferimenti bibliografici effettuati (es.: Giugni G., 1960: *Introduzione allo studio della autonomia collettiva*, Milano). Nel caso di più opere di uno stesso autore, dopo l'anno va indicata una lettera dell'alfabeto in ordine crescente in relazione alla data di pubblicazione (es.: Giugni, 1960a, 122). Nel caso di cognomi uguali, dopo il cognome va indicata la lettera maiuscola iniziale del nome di battesimo (es.: Zoppoli L., 1984, 111).

I saggi debbono essere inviati al Direttore, esclusivamente per posta elettronica, al seguente indirizzo: paolo.pascucci@uniurb.it.

Tutti i saggi ricevuti, commissionati dalla Direzione o proposti dagli autori, saranno sottoposti alla preventiva lettura di due componenti del Comitato scientifico. La pubblicazione dei saggi proposti dagli autori sarà condizionata al giudizio espresso dai due componenti del Comitato scientifico che li leggeranno in forma anonima. La stessa procedura vale per i saggi in lingua inglese, francese, spagnola e tedesca, i quali, ove ottengano giudizio favorevole, saranno pubblicati nella lingua d'origine.

I saggi pubblicati su “I Working Papers di Olympus” potranno essere successivamente destinati anche a libri o riviste in formato cartaceo purché se ne dia adeguatamente conto in sede di pubblicazione elettronica.

Ogni saggio deve essere accompagnato da un breve *abstract* in italiano e in inglese, dall'indicazione di 6 parole chiave in italiano e in inglese, dall'indirizzo di posta elettronica dell'autore e dalla qualifica accademica o professionale di quest'ultimo.

Maria Morello

Per la storia della sicurezza del lavoro: le prime forme di tutela assicurativa per gli infortuni in agricoltura

I WORKING PAPERS DI OLYMPUS – 38/2014 – <http://olympus.uniurb.it>

I contenuti di questa opera sono rilasciati sotto Licenza Creative Commons Attribuzione - Non opere derivate 2.5 Italia License

Maria Morello è assegnista di ricerca in Storia del diritto italiano e professore a contratto di Storia del diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

maria.morello@uniurb.it

Abstract

Il presente studio si propone di mettere in evidenza i caratteri storici e la natura giuridica dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nel settore agricolo, sulla base del primo provvedimento in materia, ossia il d.lgs.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, che ha dato inizio ad un'organica normativa per la tutela degli infortuni in agricoltura.

The present study aims to highlight historical characters and the legal nature of insurance against working accidents in the agricultural sector, based on the first measure in the field, i.e. d.lgs.lgt. August 23, 1917, n. 1450, which gave rise to an organic law for the protection of accidents in agriculture.

Parole chiave: tutela, assicurazione, infortuni, agricoltura, d.lgs.lgt. n. 1450/1917

Keywords: protection, insurance, accidents, agriculture, d.lgs.lgt. n. 1450/1917

ISSN 2239-8066

OLYMPUS

Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro

Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Urbino Carlo Bo

Via Matteotti, 1 – 61029 Urbino (Italy)

Tel. 0722 303250 – Fax 0722 2955 – olympus@uniurb.it

<http://olympus.uniurb.it>

Per la storia della sicurezza del lavoro: le prime forme di tutela assicurativa per gli infortuni in agricoltura

38/2014

di Maria Morello

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Caratteri generali e natura giuridica dell'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura secondo la disciplina del 1917. – 3. Estremi dell'infortunio agricolo: causa violenta e occasione di lavoro. – 4. La denuncia d'infortunio. – 5. Organi giurisdizionali e procedura nelle controversie sugli infortuni in agricoltura: le Commissioni arbitrali compartimentali e la Commissione arbitrale centrale.

1. Considerazioni introduttive

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è stata “estesa” ai lavoratori del settore agricolo con circa vent'anni di ritardo rispetto all'omologa assicurazione degli operai dell'industria. Il primo provvedimento, specificamente ed interamente dedicato al lavoro agricolo è infatti il d.lgs.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, che inaugura un'organica e specifica normativa per la tutela degli infortuni in agricoltura ¹,

¹ In argomento, vedi tra gli altri, G. NERVI, *Infortuni sul lavoro in agricoltura. Commento alla legge 23 agosto 1917, n. 1450*, Casale Monferrato, 1919; S. RAMERI, *Gli infortuni del lavoro in agricoltura. Manuale pratico*, Torino, 1927; G. PETRACCONI, *La riforma della legge sugli infortuni del lavoro in agricoltura*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1945, I, pp. 227-239; S. DIEZ, *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura e contro le malattie professionali*, Bologna, 1940; G. CARRARA, *L'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura*, in *Annali della Università di Macerata*, vol. XX, *Scritti in memoria di A. Coniglio*, Milano, 1956, pp. 191-214; L. DE LITALA, *Diritto delle assicurazioni sociali*, Torino, 1959; P. SCALINI, *Rassegna di Giurisprudenza sulla assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura*, Milano, 1960; MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, *Infortuni sul lavoro in agricoltura. Giurisprudenza giudiziaria*, vol. I, anni 1920-1923, Roma, 1925; M. D'ADDEZIO, *La giurisprudenza della Commissione Arbitrale Centrale per gli infortuni agricoli*, vol. I (dal 1921 al 1934), Padova, 1936; vol. II, (dal 1935 al 1937), Roma, 1938.

integrata dal relativo regolamento approvato con d.lgs.lgt. 21 novembre 1918, n. 1889².

Come già la l. 17 marzo 1898, n. 80, che ha introdotto nel sistema legislativo italiano l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro³, anche il d.lgs.lgt. n. 1450/1917, non ha avuto carattere occasionale ed immediato, rispondendo ad un'esigenza profondamente avvertita da tempo⁴.

Un esauriente esame degli Atti parlamentari ci conferma che l'esclusione del settore agricolo, fino a questo momento, non è certo dovuta ad una dimenticanza: il problema era stato più volte posto e dibattuto ma, il legislatore aveva preferito provvedere, sin dall'inizio, solamente, a quelle lavorazioni nel corso delle quali risultava essersi verificato il maggior numero di infortuni, riproponendosi di estendere gradualmente la tutela anche ad altre, così come è avvenuto all'estero e

² Entrambi i decreti luogotenenziali sono entrati in vigore il 1 gennaio 1919.

³ La scelta a favore di un intervento legislativo operante esclusivamente nel diritto pubblico impediva di affrontare direttamente il problema più temuto, ovvero quello dello scontro fra le nuove esigenze sociali e i principi della costituzione privatistica. Il modello pubblicistico dell'assicurazione obbligatoria viene così recepito nel campo degli infortuni come "meno ripugnante" dei progetti volti a modificare mediante artifici tecnici l'istituto della responsabilità civile. Cfr. la compiuta e corposa riflessione di G. CAZZETTA, *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini*, XVII, Milano, 1988, p. 205. Per un inquadramento giuridico della responsabilità civile, si vedano tra gli altri, G. FUSINATO, *Gli infortuni sul lavoro e il diritto civile*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. III, fasc. II, Roma, 1887; A. BOSELLINI, *La responsabilità civile e industriale negli infortuni di lavoro*, Modena, 1894; C. CORRADI, *Della responsabilità degli imprenditori per i casi d'infortunio degli operai sul lavoro*, Foligno, 1889; C.F. FERRARIS, *Gli infortuni sul lavoro e la legge*, Roma, 1897; ID., *L'assicurazione obbligatoria e la responsabilità civile dei padroni ed imprenditori per gli infortuni sul lavoro*, Roma, 1890; D. GAETA, *Sulla responsabilità civile dell'imprenditore nella legislazione infortunistica*, in *La rivista italiana di previdenza sociale*, 1953, II; A. CHERUBINI, *Introduzione storica alle assicurazioni sociali in Italia (1900-1965). II – Il 1898. Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e Cassa nazionale di previdenza*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1968; I. PIVA, *Problemi giuridici e politici della «responsabilità» alle origini dell'assicurazione infortuni sul lavoro in Italia*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1980, I; L. GAETA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile. Alle origini del diritto del lavoro*, Napoli, 1986; V. MARINO, *La responsabilità del datore di lavoro per infortuni e malattie professionali*, Milano, 1990; G. CAZZETTA, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Milano, 1991; G. MARANDO, *Responsabilità, danno e rivalsa per gli infortuni sul lavoro*, Milano, 2003.

⁴ Negli anni Dieci del XX secolo, l'Italia, che ha appena festeggiato il suo cinquantenario, è ancora un paese solidamente agricolo (nel 1911, l'agricoltura occupa il 58,4% dei lavoratori italiani, l'industria il 23,7%), ma in questo settore non vigono particolari norme di tutela del lavoro. Le scarse tutele esistenti operano sostanzialmente nella grande industria, affermatasi solo in alcune zone del paese e spesso al passo coi tempi del nuovo lavoro industriale, per la cui più razionale utilizzazione cominciano a trovare attuazione le nuove teorie dell'organizzazione scientifica del lavoro provenienti dal mondo dell'ingegneria organizzativa. Cfr. L. GAETA, *Il lavoro e il diritto. Un percorso storico*, Bari, 2013, p. 63. L'estensione al lavoro agricolo delle garanzie assicurative relative al lavoro industriale avrebbe comportato la necessità di decidere caso per caso la riconducibilità o meno dell'infortunio all'attività professionale, ovvero ad un momento della vita privata vissuto all'interno della dimensione produttiva. Cfr. P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro. I. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano, 2006, p. 333.

specialmente nella Germania di Bismarck, ovvero il modello al quale si guardava con maggiore attenzione ⁵.

I progetti che seguirono l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nel settore industriale erano improntati a grande cautela per non penalizzare persone, come gli agricoltori ed i proprietari di fondi rustici, per le quali il relativo onere si sarebbe rivelato troppo gravoso ⁶.

In un secondo momento, altre proposte di legge, a cominciare da quella presentata al Senato da Francesco Guicciardini nella seduta del 28 maggio 1896, non avrebbero più fatto alcuna menzione del settore agricolo, neanche per precisare che esso rimaneva fuori dalla copertura assicurativa: segno evidente che una tale esclusione dall'ambito di applicabilità della futura legge sull'assicurazione obbligatoria veniva ormai considerata incontrovertibile.

Si osservava, inoltre, che la necessità di una legge speciale per l'assicurazione degli infortuni in agricoltura era richiamata dalla considerazione che le condizioni e l'ambiente in cui si compiono i lavori agricoli sono così diversi da quelli in cui si svolge la grande industria, da richiedere norme ed ordinamenti speciali. Agricoltura e industria sono soggette a leggi naturali e fisiche diverse e regolate da consuetudini e regolamenti differenti; da ciò anche la necessità di stabilire meccanismi speciali per l'assicurazione degli infortuni relativi al settore agricolo e quindi l'evidente necessità di una legge apposita ⁷, distinta da quella disciplinante

⁵ Per approfondimenti cfr. A. FONTANA, *L'estensione al settore agricolo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro*, in *Il diritto del lavoro*, vol. LXVII, 1993, p. 50.

⁶ Prendendo la parola nella seduta dell'8 marzo 1898, il deputato socialista Leonida Bissolati dichiarava fra l'altro: «La limitazione della portata di questa legge agli operai delle industrie si spiega con un evidente giuoco d'interessi di classe. Qui nella Camera, la maggioranza dei rappresentanti è la rappresentanza degli interessi agricoli, la rappresentanza della grande possidenza, la rappresentanza della proprietà fondiaria. Naturale quindi [...] che essa tenda ad allontanare da sé il peso che cadrebbe anche sopra di essa, quando fosse genericamente accolto nella legge il principio del rischio professionale». Cfr. ATTI PARLAMENTARI, *Camera dei deputati*, legisl. XX, sess. I, Discussioni, tornata dell'8 marzo 1898, p. 5064. Ma di fronte ad una provocazione di tale portata, Bissolati riceveva una risposta "tecnica" e molto breve: «Il reddito netto della terra – gli obiettava l'onorevole Frascara –, è in Italia talmente diminuito che, se agli altri oneri della proprietà fondiaria si aggiungesse anche quello dell'assicurazione obbligatoria, aumenterebbe senza dubbio la superficie dei terreni incolti, e crescerebbe il numero dei disoccupati e degli emigranti». Cfr. ATTI PARLAMENTARI, *Camera dei deputati*, legisl. XX, sess. I, Discussioni, tornata del 10 marzo 1898, p. 5086.

⁷ Accolto sia in Germania (6 luglio 1884 e 30 giugno 1900), in Inghilterra (30 luglio 1900), in Belgio (24 dicembre 1903), l'infortunio agricolo viene ancora di fatto escluso da molte legislazioni sociali, salvo il caso di motori o macchine mosse da forze elementari o animali (Austria 1887, Francia 1898, Danimarca 1898, Italia 1898 e 1904, Spagna 1900), e in questi Paesi l'assicurazione libera applica spesso un sistema contributivo «a forfait», centrato sulla superficie coltivata e due elementi determinativi, il valore del lavoro richiesto e il pericolo d'infortuni inerenti all'unità di superficie, senza procedere alla compilazione di tariffe di rischio. Per un esame più dettagliato dell'argomento, si veda S. BASSI, *Gli infortuni sul lavoro agricolo: il problema degli infortuni sul lavoro agricolo in generale, le legislazioni straniere, il problema in Italia*, Milano, 1909, p. 115 ss.

L'assicurazione contro gli infortuni nell'industria⁸. Nonostante alcuni ribadissero che il T.U. del 1904 in realtà si applicava, per quanto necessario, ad entrambi i settori, in base al medesimo criterio dei lavori particolarmente pericolosi, individuati dalla legge simultaneamente per i due campi, e che quindi non fosse vero che il settore agricolo era stato trascurato, si sentiva però il bisogno di una normativa specifica, che tenesse conto delle esigenze materiali e ambientali proprie dell'agricoltura, con meccanismi propri e disciplina autonoma.

Infatti, non sarebbe esatto affermare che le lavorazioni agricole fossero del tutto prive di tutela; il T.U. del 1904, per la verità, sia pure in forma non organica, prevedeva l'assicurazione obbligatoria per tutte le lavorazioni sulle quali incombevano gravi e speciali pericoli, quali, tra gli altri, il bonificamento idraulico, i lavori occorrenti per la sistemazione di frane e bacini montani, il taglio o riduzione di piante nei boschi e il loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito⁹.

I motivi che stanno alla base di un radicale cambiamento di politica in questa materia sono molteplici e complessi. Ne esamineremo i più rilevanti: la presa di coscienza delle masse contadine del loro peso e del loro significato nell'economia nazionale, nonché dei diritti loro spettanti; il convincimento dei responsabili della politica statale, nel nuovo clima di socialità creatosi, che effettivamente i tempi fossero maturi per stabilire una protezione infortunistica anche per i lavoratori della terra; l'alto numero degli addetti al settore; l'introduzione di macchinari e di sostanze nocive; non ultima, la preoccupazione di porre maggiori ostacoli al fenomeno già ormai imperante dell'urbanesimo.

Tutto ciò contribuirà ad indurre la classe politica, già nel 1917, ossia in costanza delle operazioni belliche, per il buon esito delle quali era necessario l'impegno delle classi lavoratrici agricole che ne stavano sopportando il peso maggiore, ad affrontare la materia; del resto sarebbero state quelle le classi che avrebbero pagato il tributo della disfatta di Caporetto (ottobre 1917), e ad esse si richiedereà il sostegno della riscossa¹⁰.

⁸ Cfr. G. BALELLA, G. NERVI, *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in U. BORSI, F. PERGOLESÌ (diretto da), *Trattato di diritto del lavoro*, vol. III, Padova, 1939, p. 76.

⁹ Si trattava, in altre parole, di un'assicurazione che toccava il settore agricolo solo marginalmente. Cfr. P. MAGNO, *Diritto agrario del lavoro*, Milano, 1984, p. 199.

¹⁰ F. QUARANTA, *Le origini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Testimonianze vercellesi)*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 2013, I, p. 314; P. PASSANITI, *op. cit.*, pp. 332-333; F. DE COMPADRI, P. GUALTIEROTTI, *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, Milano, 2002, p. 6; E. BARTOCCI, *Le politiche sociali nell'Italia liberale (1861-1919)*, Roma, 1999, p. 226; E. CATALDI, *Il sistema giuridico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, vol. I, *I principi generali*, Roma, 1961, pp. 23-24; L.G. MARTINI, *La tutela degli infortuni sul lavoro nella legislazione sociale italiana*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*,

Non è forse casuale, dunque, che nell'agosto di quello stesso anno viene varato il decreto luogotenenziale n. 1450 di cui qui trattiamo.

Senza avere la pretesa di fornire una ricostruzione completa delle vicende parlamentari che hanno condotto alla formulazione del d.lgs.lgt. n. 1450/1917, mi limito a segnalarne solo alcune tappe, che considero fra le più indicative.

Il merito della prima concreta iniziativa parlamentare in materia va al senatore Emilio Conti, il quale nella tornata del 31 gennaio 1907, presentava una prima proposta di legge dal titolo «Assicurazione obbligatoria dei contadini per gli infortuni sul lavoro»¹¹, poi riproposta, a seguito di numerosi emendamenti, nel marzo 1909¹², con il nuovo titolo «Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro»¹³.

L'assicurazione dei lavoratori dei fondi rustici, secondo il progetto, accolto con qualche modificazione dall'Ufficio centrale del Senato che presentava la sua relazione il 30 aprile 1910, è un obbligo inerente alla proprietà del terreno, indipendentemente sia dalla quantità e dalle mercedi dei lavoratori addetti alle coltivazioni, sia dal genere di queste. Ma tale principio non è assoluto, la norma infatti prevede un'eccezione qualora un fondo sia dato in affitto. In questo caso particolare l'obbligo e la responsabilità dell'assicurazione spettano all'affittuario che ha assunto la conduzione e l'esercizio del fondo stesso, senza interessenza da parte del proprietario.

L'onere dell'assicurazione è interamente a carico del proprietario, se questi conduce direttamente ad economia il fondo; è, come si è rilevato, a carico del fittabile, nel caso di fondi affittati. Per i fondi dati a mezzadria o colonia parziaria, la spesa dell'assicurazione viene ripartita fra il proprietario e il colono o

1953, p. 539; G. PETRACCONI, *op. cit.*, p. 227; L. GAETA, A. VISCOMI, *L'Italia e lo Stato sociale*, in G.A. RITTER, *Storia dello Stato sociale*, Roma-Bari, 1996, p. 235.

¹¹ ATTI PARLAMENTARI, *Senato*, legisl. XXII, sess. I, 1904-1907, doc. n. 440.

¹² Ingiusto – dichiarava il relatore Conti nel presentarlo – che solo gli operai dell'industria si avvalgano, quanto al risarcimento del danno subito, di una norma speciale, al contrario valida per ogni lavoratore, mentre quelli agricoli sono ancora astretti alla vecchia, lunghissima, dispendiosa procedura ordinaria. Dopo aver ammesso la bontà della legge, discutere della sua opportunità non ha senso: tutto ciò che è buono, utile, giusto, risulta opportuno. Finora esclusi dalla legislazione sociale per l'arretratezza politica e l'egoismo di molti proprietari, i contadini potrebbero farsi pericolosi, e non a caso la «borghesia agricola» più lungimirante si è dichiarata in linea di massima favorevole e molti suoi esponenti già liberamente assicurano «senza essere obbligati con tariffe e condizioni certamente più gravose che non quelle» di cui alla proposta di legge, che si vuole «apposita, autonoma» perché più efficace. Meglio concedere oggi «preveggendo», che domani costretti, né l'aggravio sarà eccessivo per la proprietà. Si veda per questo, A. CHERUBINI, A. COLUCCIA, *La previdenza sociale nell'epoca giolittiana*, Roma, 1986, pp. 63-64; A. CHERUBINI, I. PIVA, *Dalla libertà all'obbligo. La previdenza sociale fra Giolitti e Mussolini*, Milano, 1998, pp. 55-56.

¹³ ATTI PARLAMENTARI, *Senato*, legisl. XXII, sess. I, 1904-1908, doc. n. 440 *bis*; ID., *Senato*, legisl. XXIII, sess. I, 1909, tornata 30 marzo 1909.

mezzadro; e la divisione ha luogo in parti uguali se tutti i prodotti vengono spartiti in perfetta metà; altrimenti, il premio di assicurazione è per due terzi a carico del proprietario e per un terzo a carico del mezzadro o colono.

L'assicurazione si estende, pur con qualche eccezione¹⁴, a tutti i lavoratori della terra, intendendosi come tali i contadini e le contadine che, stabilmente o temporaneamente, sono adibiti a tutti i lavori agricoli, senza esclusione alcuna, all'aperto o al chiuso, che siano indispensabili per la coltivazione e produzione agricola e per l'esercizio delle aziende agrarie, compresi quei lavori che, per ragioni di affinità e di necessaria attinenza alla produzione di un fondo, non possono essere considerati in altro modo se non agricoli e quelli che si compiono pure abitualmente od eccezionalmente nelle abitazioni, fattorie, latterie, frantoi, cantine, ed in ogni altro genere di opifici agricoli, ritenuti indispensabili alla coltivazione e alla produzione agricola¹⁵.

Pertanto, assicurazione *ad rem* e non *ad personam*; vale a dire, rapportata al fondo rustico e alla consistenza reale e non al numero degli operai addetti alla sua coltivazione. In altri termini, il premio è proporzionato sia all'estensione del terreno che al tipo di coltura, indipendentemente dal numero degli addetti, delle loro mercedi e della qualità dei lavori compiuti, e ridotto della metà per i terreni di superficie inferiore ad un ettaro, e con alcune eccezioni per il latifondo.

Per infortuni sul lavoro si intendono i casi di morte, inabilità permanente assoluta, permanente parziale, temporanea parziale, avvenuti in dipendenza ed in esecuzione delle condizioni prodotte dalla locazione d'opera e in occasione ed in conseguenza del lavoro stesso; in altre parole e con maggiore precisione, incidente sul lavoro è in agricoltura quello nel quale il lavoro entra come causa necessaria dell'infortunio, a condizione che sia finalizzato alla produzione agricola, come vedremo meglio tra poco.

L'obbligo di denuncia è immediato per ogni tipo di sinistro: trascorsi cinque giorni, la lesione deve ritenersi come non riportata sul lavoro. Il termine per conseguire l'indennità si prescrive in sei mesi, tanto nei confronti dell'istituto assicuratore, che del proprietario o fittabile, cui spetta l'obbligo assicurativo.

La domanda di revisione è ammessa solo quando sia provato erroneo il primo giudizio (la prima liquidazione) o ve ne sia presunzione fondata, o siano

¹⁴ Ne sono esclusi i contadini dell'uno e dell'altro sesso di età inferiore ai tredici anni e superiore ai settanta; e coloro che sono addetti a lavori già contemplati dalla citata legge sugli infortuni industriali, che continueranno ad essere assicurati in conformità al T.U. n. 51/1904.

¹⁵ L'obbligo di assicurazione «ha vigore anche se un piccolo fondo o appezzamento sia coltivato esclusivamente da membri della stessa famiglia tanto se questa è semplicemente affittuaria come se è proprietaria del fondo coltivato». In quest'ultimo caso la responsabilità è del capo famiglia. Cfr. A. CHERUBINI, A. COLUCCIA, *op. cit.*, p. 65.

intervenute nelle condizioni fisiche del lavoratore modificazioni rilevanti; in ogni caso è proponibile una sola volta, ed esclusivamente nel momento in cui l'indennità sia stata liquidata consensualmente fra le parti, dopo almeno tre mesi dal suo pagamento o dopo un mese dal decesso dell'infortunato.

La decisione delle controversie sulla natura o sull'entità delle conseguenze dell'infortunio è riservata ad un Collegio arbitrale ¹⁶.

Questa proposta del senatore Conti non perveniva però all'approvazione del Senato, perché nel frattempo il presidente del Consiglio e ministro dell'interno, Luigi Luzzatti, di concerto con il ministro dell'agricoltura, industria e commercio, Giovanni Raineri, e con il ministro delle finanze, Luigi Facta, presentava al Senato, nella tornata del 5 dicembre 1910, un nuovo disegno di legge sugli «Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura» ¹⁷.

Tale disegno di legge si differenziava dalla proposta Conti dal momento che segue in linea di massima, nella struttura e nella partizione organica, il T.U. del 1904, del quale accoglie alcuni principi sia riproducendone le disposizioni, sia richiamandone gli articoli. Abbraccia in genere tutti gli operai ¹⁸ addetti, in qualunque numero, ad aziende agrarie o forestali, compresi quelli occupati nella custodia e nell'allevamento degli animali, nella preparazione, conservazione, trasformazione e trasporto dei prodotti agricoli, «in quanto queste operazioni siano eseguite in connessione o in dipendenza economica dell'esercizio di un'azienda agraria o forestale», fatta eccezione per gli operai addetti a lavori agricoli o forestali contemplati dal T.U. 31 gennaio 1904, n. 51, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni ivi sancite.

L'unica esenzione dall'obbligo dell'assicurazione è quella del proprietario che coltiva il proprio fondo ordinariamente da solo o con l'aiuto esclusivo di componenti della sua famiglia.

¹⁶ Coloro i quali sono obbligati all'assicurazione hanno facoltà di costituire consorzi comunali, circondariali o provinciali, di almeno ventimila ettari, consociandosi in sindacati d'assicurazione mutua; esonerati dall'obbligo di assicurarsi presso la Cassa nazionale o altre Società, ecc., al pari di coloro che fondino a loro cura e spesa Casse d'assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro, riconosciuti per legge. Il Ministro può, in determinati casi, rendere obbligatoria la creazione di tali consorzi o sindacati o casse mutue infortuni, serbandosi il diritto di compilare o modificare le tariffe. Cfr. A. CHERUBINI, A. COLUCCIA, *op. cit.*, p. 66.

¹⁷ ATTI PARLAMENTARI, *Senato*, legisl. XXIII, sess. I, 1909-1910, doc. n. 386.

¹⁸ È considerato operaio: «chiunque, in modo permanente o avventizio, con remunerazione fissa o a cottimo, con partecipazione agli utili o al prodotto, o anche senza remunerazione, è occupato in lavori agricoli o forestali; chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, soprintende al lavoro di altri, purché la sua mercede fissa non superi le sette lire al giorno». Si fa eccezione per coloro che sono in età inferiore ai nove anni o superiore ai settanta anni compiuti, ai quali la legge non sarà applicata.

L'assicurazione comprende i casi di morte o d'invalidità permanente totale e parziale, quest'ultima di grado superiore al 20%; è quindi esclusa l'invalidità temporanea. Il premio è stabilito in ragione dell'estensione del terreno e delle colture. L'onere assicurativo è totalmente a carico del proprietario che amministra direttamente il fondo a economia; interamente a carico dell'affittuario, quando si tratti di fondi dati in affitto, e, nel caso di mezzadria, colonia parziaria e simili, è per tre quinti a carico del proprietario e per due quinti a carico del mezzadro o colono.

Le indennità proposte variano a seconda del sesso e dell'età degli operai. Nel caso d'invalidità permanente parziale, l'indennità è fissata nella misura stabilita per l'invalidità assoluta, diminuita nella stessa proporzione in cui è ridotta la capacità al lavoro; non è dovuta se la percentuale di limitazione della capacità al lavoro risulti uguale o inferiore al 20%.

Sulle controversie decideva la magistratura del luogo.

L'Ufficio centrale del Senato, con relazione 25 marzo 1912, si dimostrava però contrario a tale disegno di legge, che non giungeva neanche alla discussione.

Nel 1913 il ministro dell'agricoltura Francesco Saverio Nitti nell'intento di risolvere il problema che ormai andava sempre più imponendosi all'attenzione generale, provvedeva a nominare un'apposita Commissione con il compito di studiare eventuali modifiche per l'infortunistica industriale, riprendere in esame le precedenti iniziative ed in specie quella del senatore Conti, e formulare un nuovo progetto di legge per gli infortuni in agricoltura. La Commissione proponeva di estendere l'assicurazione obbligatoria, con premi fissati in ragione dell'estensione dei terreni e dei rischi delle diverse colture, da riscuotersi sotto forma di imposte dirette, a tutti i lavoratori della terra che abbiano compiuto i nove anni, addetti, in qualsiasi numero ad aziende agrarie e forestali¹⁹, non protetti dal T.U. n. 51/1904, e quindi i salariati, permanenti o avventizi, i proprietari, i mezzadri, gli affittuari lavoratori, nonché la moglie e i figli di dette persone; vi sono anche compresi i sovrastanti, purché retribuiti in misura non superiore alle sette lire al giorno.

L'esercizio dell'assicurazione doveva essere affidato "in esclusiva" alla Cassa nazionale ovvero a Consorzi di assicurazione agraria, costituiti per due quinti da rappresentanti delle organizzazioni padronali, per due quinti dei lavoratori agricoli e per un quinto del Consiglio provinciale (con il sistema rappresentativo della minoranza). Ogni Consorzio doveva cedere in riassicurazione alla Cassa

¹⁹ Sono reputate aziende agrarie e forestali: a) l'esercizio della coltura delle terre e le lavorazioni ad esso connesse ed accessorie, come la custodia e l'allevamento degli animali, la preparazione, conservazione, trasformazione e trasporto dei prodotti delle aziende stesse; b) l'esercizio della silvicoltura e delle industrie ad esso connesse ed accessorie.

nazionale una quota variabile dal 30 al 35% dei propri rischi e la Cassa partecipa alla loro sorveglianza o, in caso di scioglimento, alla loro gestione. Per i fondi dati in affitto o in subaffitto, il costo dell'assicurazione è a carico dell'affittuario o del subaffittuario; a carico del proprietario o concessionario, per i fondi coltivati da mezzadri, affittuari o coloni lavoratori di continuo o manualmente sul fondo.

La misura delle indennità sarebbe stata variabile, in funzione dell'età e del sesso dell'infortunato. L'invalidità permanente parziale era limitata ai casi che riducevano la capacità lavorativa di oltre un sesto. L'inabilità temporanea veniva esclusa del tutto.

Il progetto inoltre introduceva il principio dell'obbligatorietà delle cure; di conseguenza, il rifiuto ingiustificato dell'infortunato all'osservazione clinica e medico-legale negli istituti sanitari indicati poteva condurre a perdita parziale o totale dell'indennità.

Ma come gli altri progetti precedenti, anche questo si arenava prima ancora di essere discusso. Le cose andavano però in maniera un po' diversa per un nuovo disegno di legge, dal titolo «Per gli infortuni degli addetti al lavoro agricolo», di iniziativa dei deputati liberali Febo Borromeo d'Adda, Pier Gaetano Venino e Bortolo Belotti, preso in considerazione a partire dal 16 dicembre 1916²⁰. Pur riproducendo in gran parte le disposizioni dei precedenti, se ne differenziava in alcuni punti; l'assicurazione era dichiarata obbligatoria a cura e spese del proprietario del terreno, il quale ne era sempre responsabile di fronte alla legge, con diritto però di rivalersi per la totalità dell'importo se il terreno era dato in affitto, per metà se dato a mezzadria e per i due terzi se dato a colonia parziaria.

L'assicurazione comprendeva i casi di infortunio seguito da morte, da inabilità permanente assoluta, da inabilità permanente parziale, non inferiore al 25% della perdita della capacità lavorativa, da inabilità temporanea assoluta, superiore ai dieci e con durata di non oltre i novanta giorni. Vi si stabiliva che l'operaio perdeva il diritto all'indennità qualora avesse simulato l'infortunio o ne avesse dolosamente aggravate le conseguenze e in caso di rifiuto di sottoporsi alle cure e al ricovero in ospedale o altro luogo di cura, l'indennità gli poteva essere negata in tutto o in parte.

Il premio di assicurazione veniva determinato in ragione dell'estensione del terreno e dei rischi delle diverse colture e riscosso, come per le imposte dirette, mediante ruoli speciali. L'assicurazione era esercitata esclusivamente da Mutue regionali di assicurazione agricola.

²⁰ ATTI PARLAMENTARI, *Camera dei deputati*, legisl. XXIV, sess. 1913-1917, doc. n. 721.

Questa proposta veniva assorbita dal disegno di legge presentato al Senato dal ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, Giuseppe De Nava, nella seduta del 26 marzo 1917. Su tale progetto l'Ufficio centrale del Senato presentava la sua relazione il 3 luglio, apportando allo schema ministeriale alcune importanti variazioni. Il Senato, nella tornata del 16 luglio successivo approvava, con lievi modifiche, il testo proposto, che salvo marginali cambiamenti, veniva promulgato, con il d.lgs.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450²¹, il quale oltre a costituire un ampliamento della tutela infortunistica, conteneva delle significative disposizioni, a dimostrazione di un'evoluzione legislativa non solo in senso orizzontale e quantitativo (maggiore numero di soggetti tutelati e di rischi coperti), ma anche in senso qualitativo²².

2. Caratteri generali e natura giuridica dell'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura secondo la disciplina del 1917

Con la disciplina del 1917 viene introdotto quello che si può identificare come rischio agricolo, che ha connotati diversi da quello preordinato all'assicurazione del lavoro industriale secondo la disciplina del T.U. del 1904. Se il lavoro operaio è strettamente connesso all'uso della macchina²³, la tipicità del rischio agricolo

²¹ Questo d.lgs.lgt. contenente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura sarà convertito con la l. 17 aprile 1925, n. 473. Modifiche saranno apportate al testo originario con l. 24 marzo 1921, n. 297, con il r.d. 2 ottobre 1921, n. 1367, modificante il regolamento 21 novembre 1918, n. 1899 e poi con il r.d.l. 11 febbraio 1923, n. 432, con il r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2050, con il r.d. 4 marzo 1926, n. 460 e con il r.d.l. 23 marzo 1933, n. 264 (art. 5).

²² Precedentemente vi erano stati alcuni tentativi fondati sull'iniziativa privata. Nel 1902 era stata costituita a Vercelli la Società cooperativa per l'assicurazione contro gli infortuni per tutti gli operai agricoli alle dipendenze dei soci dell'Associazione degli agricoltori del vercellese, costituita l'anno prima. Nel 1904, alla luce del quadro normativo posto in essere con la riforma del 1903, si giungeva alla costituzione della Cassa mutua degli agricoltori, riconosciuta come ente morale. Un tentativo, rimasto però incompiuto, veniva fatto anche a Siena, con la creazione di un comitato finalizzato alla costituzione di una cassa per gli infortuni degli operai agricoli delle province di Siena e di Grosseto. Nel 1908, a Firenze nasceva la Cassa mutua dei proprietari dei fondi rustici in Toscana, per l'assicurazione del personale delle aziende agrarie contro gli infortuni sul lavoro. Per questo si faccia riferimento a P. PASSANITI, *op. cit.*, pp. 331-332. Sui primi passi dell'assicurazione infortuni nel vercellese si rinvia a F. QUARANTA, *Contributo alla storia dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a Vercelli. Dalle origini alla vigilia della prima guerra mondiale (1898-1914)*, Roma, 2002; ID., *Le origini dell'assicurazione contro gli infortuni agricoli in Italia e il ruolo svolto da Mario Abbiate*, in *Rivista di storia dell'agricoltura*, n. 2, 2008, pp. 3-36.

²³ Sugli sviluppi di questa tematica cfr. S. PICCININNO, *I soggetti protetti nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria*, in B. BUSSI, M. PERSIANI (diretto da), *Trattato di previdenza sociale*, vol. IV, *La tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, Padova, 1981, p. 173 ss.; G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, (a cura di F. FACELLO e P. ROSSI), Milano, 2002, p. 279 ss.; G. FERRARI, G. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Padova, 2004, p. 63 ss.

risiede nel lavoro agricolo inteso come lavorazione dei campi senza la mediazione della macchina ²⁴.

Questa è un'innovazione di grande rilevanza: infatti, si usciva dalla logica secondo la quale per assumere rilievo sociale, la pericolosità del lavoro deve essere di grado elevato, e si introduceva il principio del diritto alla tutela dell'incolumità di tutti i soggetti addetti alle lavorazioni agricole, a prescindere appunto, dalla specifica importanza della pericolosità delle stesse, nonché dalle qualifiche soggettive ²⁵. Le qualifiche, in genere, sono irrilevanti, come viene ad essere irrilevante lo specifico espletamento dell'uno o dell'altro tipo di mansioni, una volta che l'appartenenza all'impresa copre automaticamente tutti coloro che vi prestano la loro opera. La legge sottolinea l'indifferenza della diversità delle qualifiche rispetto all'organico. Ciò non tanto per simmetria con quanto accade per il settore industriale, quanto per la particolare importanza che ha l'alternarsi del personale dipendente nell'espletamento delle varie attività di natura agricola inerenti al potere, specialmente per le lavorazioni stagionali ²⁶.

Un'altra novità sostanziale del d.lgs.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, è ravvisabile nell'apertura della tutela assicurativa a figure professionali diverse da quelle del lavoratore subordinato, quali quelle dei proprietari, dei mezzadri, degli affittuari coltivatori diretti, delle loro mogli e dei loro figli, anche naturali ²⁷: è il segno anticipatore dello spostamento del centro di gravità della tutela dal lavoro operaio al lavoro produttivo in sé ²⁸.

Una terza innovazione, rispetto ai principi che reggono la disciplina del 1904, sottolineata a ragione dalla dottrina, è rappresentata dal principio di costituzione

²⁴ Cfr. A. DE MATTEIS, *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in M. CINELLI (diretto da), *Dottrina e giurisprudenza sistematica di diritto della previdenza sociale*, Torino, 1996, pp. 617-618; A. DE MATTEIS, S. GIUBBONI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, 2005, p. 882.

²⁵ Cfr. P. ACCONCIA, *I soggetti protetti nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura*, in B. BUSSI, M. PERSIANI (diretto da), *op. cit.*, p. 252; S. HERNANDEZ, *Profili storici*, in AA.VV. (a cura di), *Per un sistema di sicurezza sociale in Italia*, Bologna, 1965, pp. 48-49.

²⁶ Cfr. R. RICHARD, *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in U. BORSI, F. PERGOLESI (diretto da), *Trattato di diritto del lavoro*, vol. IV, *Le assicurazioni sociali*, Padova, 1959, p. 459.

²⁷ La copertura si estende ai casi di inabilità permanente, assoluta e parziale, che riduca oltre il 15% la capacità lavorativa, e di inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per oltre dieci giorni. Le indennità (salvo ovviamente la giornaliera) seguono età e sesso, iscritte in apposita tabella e attribuite in capitale, oppure versate alla Cassa nazionale di previdenza che le converte in rendita vitalizia, nel caso in cui questa risulti almeno di lire cinquecento annue. Le indennità per inabilità permanente subiscono delle maggiorazioni a seconda del carico familiare degli infortunati. Cfr. A. CHERUBINI, I. PIVA, *op. cit.*, p. 224; S. DIEZ, *L'assicurazione*, cit., p. 393; G. CARRARA, *L'assicurazione*, cit., p. 195.

²⁸ Con questa disposizione si anticipa di cinquant'anni la tutela infortunistica degli artigiani e del lavoro autonomo. Cfr. A. DE MATTEIS, *op. cit.*, p. 619.

automatica del rapporto assicurativo²⁹ in sostituzione dell'obbligo imposto al datore di lavoro di stipulare un contratto di assicurazione a favore dei propri dipendenti, che risale alla normativa del 1898³⁰. Si tratta di un'assicurazione di diritto, indipendente da qualsiasi stipulazione contrattuale e da qualsiasi denuncia, e in effetti all'assicurazione per denuncia ne viene sostituita una a carattere collettivo territoriale di tutti i lavoratori³¹, di modo che per il semplice fatto di essere addetto ai lavori agricoli o forestali³², la copertura garantisce il lavoratore indipendentemente da ogni strumento contrattuale.

Mentre nell'industria l'obbligo assicurativo è collegato all'attività svolta nell'interesse dell'azienda e, relativamente alla parte contributiva grava sull'imprenditore, per tutti i lavoratori da lui dipendenti, nel settore agricolo riguarda l'attività che si svolge direttamente sul fondo e ricade sul proprietario, indipendentemente dall'essere o meno datore di lavoro, rilevando la sola utilità che trae dal fondo stesso³³. Dunque, nell'industria i contributi vengono riscossi

²⁹ La costituzione *ope legis* del rapporto assicurativo e l'automatismo delle prestazioni rispondono alla logica dell'immediato intervento a fronte del verificarsi del rischio infortunistico che può determinarsi fin dal primo giorno di instaurazione del rapporto di lavoro, la cui esistenza è soggetta ad accertamento in concomitanza con la necessità di far fronte alle conseguenze dell'evento lesivo. Cfr. C. GATTA, *L'ordinamento previdenziale del lavoro agricolo*, Roma, 1990, p. 32 ss.; ID., *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura: requisiti soggettivi ed oggettivi ed evoluzione della qualificazione giuridica dell'impresa agricola*, in *Il diritto del lavoro, Scritti in memoria di S. Hernandez*, 2003, p. 300.

³⁰ Cfr. A. GERMANÒ, *Agricoltura e diritto del lavoro*, in E. CASADEI, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (a cura di), *Gli attuali confini del diritto agrario*, Atti del Convegno "Enrico Bassanelli", Firenze, 28-30 aprile 1994, Milano, 1996, p. 265; A. FONTANA, *L'estensione al settore agricolo*, cit., pp. 51-52; G. PETRACCONE, *op. cit.*, p. 228.

³¹ L'assicurazione di diritto per gli infortuni agricoli non può essere considerata d'indole commerciale come quella per gli infortuni nell'industria, in quanto il diritto dei lavoratori agricoli all'indennità deriva direttamente dalla legge, mentre quello degli operai, di regola, prende vita da un contratto di assicurazione fra industriale ed istituto assicuratore, il quale compie un atto di commercio, un'impresa di assicurazione. Cfr. Comm. arb. centr., 15 ottobre 1924, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1925, 1, p. 122.

³² I lavoratori debbono essere necessariamente addetti ad aziende agricole o forestali; sicché non basta il semplice fatto dell'esecuzione di un lavoro agricolo per attribuire a chi lo compie la figura giuridica di lavoratore agricolo, assistito dall'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura, ma occorre l'esistenza dell'azienda, la quale presuppone un'organizzazione coordinata dei vari fattori della produzione. Cfr. G. CARRARA, *L'assicurazione*, cit., p. 195. Non basta, quindi, l'elemento oggettivo (lavorazione principale anche se esercitata nell'interesse e per conto di un'azienda agricola) ma occorre altresì l'elemento soggettivo, essere cioè «addetti» ad un'azienda agricola o forestale. Cfr. E. CATALDI, *Studi di diritto infortunistico*, Milano, 1955, p. 135; L. DE LITALA, voce *Assicurazione contro gli infortuni in agricoltura*, in *Novissimo digesto italiano*, I, Torino, 1968, p. 1295.

³³ I contributi delle tariffe per estensione e colture vengono determinati (art. 19, d.lgs.lgt. n. 1450/1917) in base al fabbisogno e all'estensione complessiva dei terreni di ciascuna specie di coltura, tenendo conto rispettivamente della mano d'opera media necessaria alla lavorazione di un ettaro di terreno, ed eventualmente del rischio d'infortunio. L'onere dell'assicurazione è, interamente a carico del proprietario, dell'enfiteuta o dell'usufruttuario del terreno i quali, però, possono rivalersi totalmente o parzialmente sugli affittuari, mezzadri e coloni. Per i terreni concessi in affitto, il canone è aumentato di diritto dell'intera spesa d'assicurazione, qualora l'affittuario non presti opera manuale nella coltivazione del fondo; se presta detta opera, il canone d'affitto sarà aumentato di diritto della sola metà della spesa d'assicurazione. Se il terreno è dato in mezzadria o

in proporzione ai salari corrisposti, mentre nell'agricoltura, in rapporto all'imposta sui fondi rustici. Da questa differente struttura consegue che il rapporto di dipendenza del lavoratore, mentre nel settore industriale è il presupposto dell'obbligo assicurativo, in quello agricolo, in cui ha importanza solo il fatto che la lavorazione sia svolta in relazione ad un certo fondo, è secondario³⁴.

Che si tratti di un'assicurazione di diritto e non di natura contrattuale risulta non solo da una specifica formulazione legislativa – «si intendono assicurati di pieno diritto» (art. 1, d.lgs.lgt. n. 1450/1917) –, ma anche dalla modalità di esazione del relativo premio, che consiste in un sistema di prelievo finanziario, che implica necessariamente l'indipendenza dall'obbligo della copertura assicurativa rispetto al sistema di finanziamento, sia nei confronti del proprietario del terreno o del titolare dell'azienda agricola, sia nei confronti del lavoratore³⁵. Da un lato, il proprietario non deve stipulare alcuna polizza, né presentare denuncia, essendo il contributo determinato e predisposto nella forma di un'addizionale all'imposta erariale sui fondi rustici e riscosso con i ruoli delle imposte dirette; dall'altro, il lavoratore che subisce l'infortunio, nel suo diritto a percepire l'indennizzo, non è condizionato se non dalla ricorrenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro.

Il sistema di finanziamento della copertura per i sinistri nell'assicurazione agricola, dunque, risulta assorbito direttamente all'interno del sistema tributario; alla sua commisurazione risulta estranea l'interdipendenza tra premio e rischio, caratteristica, invece, del settore industriale³⁶; un'ulteriore specificità risiede nel superamento dei limiti oggettivi della copertura previdenziale consistenti nel requisito della manualità, che non è richiesto per gli impiegati e i dirigenti agricoli.

Il territorio è diviso in compartimenti comprendenti una o due province e ciascuno di loro opera come un istituto mutualistico a sé stante, con una gestione separata ed un proprio bilancio³⁷.

colonia parziaria, il colono mezzadro deve versare una quota della spesa d'assicurazione proporzionata alla parte di reddito da lui riscosso per il contratto di mezzadria o colonia. Si vedano, per tutti, R. RICHARD, *op. cit.*, p. 572; V. MAGALDI, *Per gli infortuni sul lavoro. L'evoluzione legislativa*, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1925, 5, p. 48.

³⁴ Per questo, cfr. G. ALIBRANDI, *op. cit.*, p. 770.

³⁵ Cfr. A. DE MATTEIS, S. GIUBBONI, *op. cit.*, pp. 882-883.

³⁶ Cfr. A. DE MATTEIS, *op. cit.*, p. 670; S. GIUBBONI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Commerciale*, Aggiornamento 1, Torino, 2000, p. 384.

³⁷ Il gettito dei contributi di ciascun anno si determina per ciascun compartimento con l'ammontare degli indennizzi pagati e delle spese sostenute nell'anno precedente; gli avanzi di esercizio restano a beneficio della proprietà fondiaria del compartimento, ma i disavanzi restano a suo carico. Per approfondimenti, cfr. S. RAMERI, *Gli infortuni*, cit., p. 4.

Si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura tutti i lavoratori fissi³⁸ o avventizi, maschi e femmine³⁹, addetti alle aziende agricole o forestali, ma senza condizione di numero e limitatamente all'età dai nove ai settantacinque anni: età che con il r.d.l. 11 febbraio 1923, n. 432, sarà portata a dodici e ridotta a sessantacinque.

Lavoratori agricoli avventizi sono coloro che si inseriscono, anche se in via temporanea, nella compagine del personale al servizio dell'impresa; assoggettati agli ordini e al controllo di un datore di lavoro, collaborano sia pure in forma precaria, all'attività ordinaria dell'impresa⁴⁰. Pertanto, non devono essere confusi con gli «occasionalisti» che, per ragioni accidentali svolgono lavori fortuiti, rispetto ai quali non ricorre la tutela obbligatoria, dal momento che la prestazione lavorativa si svolge al di fuori di qualsiasi vincolo tra il soggetto che la compie e colui che se ne avvale⁴¹.

Il d.lgs.lgt. n. 1450/1917 introduce il concetto dell'abitudine al lavoro manuale agricolo, inteso sia in relazione alle esigenze delle singole aziende (indipendentemente dalla loro importanza), tenuto conto delle consuetudini locali, sia in relazione alle esigenze e condizioni personali del lavoratore, solo per i proprietari, mezzadri ed affittuari, e per le loro famiglie, moglie e figli, anche

³⁸ «Fissi» erano, secondo una terminologia che sarebbe rimasta in uso per molto tempo ancora, quei salariati che venivano assunti per l'intera durata dell'anno agrario, con possibilità di rinnovo, anche tacita, del contratto, allo scopo di fronteggiare le esigenze permanenti della relativa impresa. Cfr. A. FONTANA, *La famiglia agricola nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Nota a Cass. 19 gennaio 2006, n. 959*, in *Il diritto del lavoro*, 2006, p. 204.

³⁹ Con la formula «maschi e femmine» si è voluto quasi ribadire la volontà di tutela onnicomprensiva di tutti i lavoratori che prestano la propria opera manuale retribuita alle dipendenze di un'impresa agricola. Cfr. A. DE MATTEIS, *op. cit.*, p. 621; P. ACCONCIA, *op. cit.*, p. 263.

⁴⁰ Secondo il Pellegrini «La legge infortuni non parla di operai occasionali, ma solo di avventizi e stabili; ne derivano due interpretazioni diverse: la legge non ne fa cenno o perché essa identifica l'operaio occasionale e l'operaio avventizio, o perché intende escludere il primo dall'obbligo dell'assicurazione. Tra operaio occasionale ed operaio avventizio, la differenza è spesso molto sottile, ma non si può negare. [...] In materia di infortuni agricoli è stata già sancita ripetutamente la necessità dell'abitudine al lavoro agricolo, perché il soggetto possa dirsi assicurato di diritto: ora la non abitudine non può riferirsi che al lavoro occasionale dal momento che l'art. 1 del d.lgs.lgt. del 1917 intende assicurati «i lavoratori fissi od avventizi»; quindi ne deriva implicito il riconoscimento della distinzione fatta tra operai fissi, avventizi ed occasionali». Cfr. R. PELLEGRINI, *Manuale di infortunistica generale*, vol. I, Catania, 1925, p. 49. Cfr. inoltre, Comm. arb. comp. Vicenza, 4 luglio 1921, in MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, *op. cit.*, p. 204.

⁴¹ In argomento, cfr. D.R. PERETTI-GRIVA, *In tema di tutela infortunistica del lavoratore avventizio*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1952, II, pp. 10-15.

naturali o non conviventi in famiglia ⁴², che prestino opera manuale ⁴³ abituale ⁴⁴ nelle rispettive aziende (art. 1, lett. *b*) ⁴⁵, e non per gli altri lavoratori fissi o avventizi ⁴⁶. Pertanto, mentre il datore d'opera industriale non è quasi mai

⁴² Si ritiene che nei figli debbano essere compresi gli adottivi e nei figli naturali anche gli incestuosi o adulterini. Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati. Cfr. S. RAMERI, *Gli infortuni*, cit., p. 6.

⁴³ Manuale, perché se non prestano tale opera non sono lavoratori, ma solo imprenditori; abituale, perché se addetti abitualmente ad un fondo, devono sempre essere assicurati rispetto al fondo stesso; abituale, inoltre, nel senso che se invece abitualmente prestino altro lavoro e solo saltuariamente o eccezionalmente prestino un lavoro agricolo (per esempio, un operaio di uno stabilimento che finito il suo lavoro si dedichi al lavoro del suo campo o di quello dei suoi familiari, oppure, il figlio del mezzadro che si trovi in città a lavorare nell'industria e che occasionalmente torni a casa e presti il suo lavoro, rimanendone infortunato, non hanno diritto a nessuna indennità), in caso di infortunio non possono pretendere indennizzo non prestando essi lavoro abituale agricolo. Cfr. C. TOESCA DI CASTELLAZZO, *Appunti sugli infortuni degli operai nell'agricoltura*, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1920, 6, p. 10; G. CARRARA, *Corso di diritto agrario*, vol. I, Roma, 1928, p. 107.

⁴⁴ Non cessa di essere lavoratrice agricola protetta dalla legge la moglie di un titolare di azienda, che, pur dovendo attendere alla cura dei propri figli, presti opera manuale agricola ogni qualvolta ne sia richiesta dalle circostanze e dalle ordinarie, non contingenti, esigenze dell'azienda stessa. Cfr. Comm. arb. centr., 31 gennaio 1925, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1925, 4, p. 86; in senso conforme anche Comm. arb. centr., 15 ottobre 1924, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1925, 1, p. 109; Comm. arb. comp. Bergamo 9 marzo 1925, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1925, 7, p. 94; Comm. arb. centr., 16 giugno 1930, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1930, 8, p. 214; Comm. arb. centr., 20 febbraio 1937, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1937, 4, p. 86. Il Palmieri sostiene che l'abitualità della prestazione d'opera manuale nelle rispettive aziende, richiesta per i lavoratori di cui alla categoria *b* non significa tuttavia *esclusività* e neppure *prevalenza*; significa soltanto che gli individui considerati coltivano direttamente, con o senza l'aiuto di manodopera avventizia, lavorandovi manualmente, il loro fondo, piccolo o grande che sia. Il fondo potrebbe essere anche di dimensioni molto piccole e richiedere quindi poche giornate all'anno per coltivarlo, mentre per il resto del tempo i proprietari, mezzadri, affittuari, si dedicano necessariamente ad altre occupazioni. Se un infortunio coglie uno di costoro mentre attende manualmente alla lavorazione della piccola azienda in uno dei giorni che egli dedica a tale scopo, il sinistro è, almeno da questo punto di vista, indennizzabile. Cfr. V.M. PALMIERI, *Medicina legale assicurativa. I. Generalità infortuni e malattie professionali*, Milano, 1940, pp. 69-70. Inoltre, Comm. arb. comp. Milano, 16 aprile 1923, in MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, *op. cit.*, pp. 127-128.

⁴⁵ Secondo la giurisprudenza prevalente il carattere di *abitualità* si deve ritenere esistente ogni qualvolta l'attività lavorativa manuale venga esplicata con continuità e frequenza tali da costituire un'occupazione ordinaria e non transitoria e occasionale, anche se, in concorrenza di prestazioni di altra natura, l'attività agricola non sia prevalente. Cfr. P. CHILANTI, *Previdenza sociale e contributi unificati nell'agricoltura*, Milano, 1951, pp. 8-9; M. FESTUCCIA, *Problemi di gestione dell'assicurazione contro gli infortuni agricoli*, in *Giurisprudenza agraria italiana*, 1985, p. 205; inoltre, Comm. arb. centr., 21 febbraio 1934, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1934, 5, p. 90.

⁴⁶ Il requisito dell'abitualità al lavoro agricolo non deve essere stabilito con criterio rigido ed assoluto, nel senso di abitualità esclusiva, continuativa e permanente, ma in relazione alle condizioni delle persone ed alle necessità agricole (condizioni e necessità che possono anche essere contingenti). Come è da ritenere lavoratrice agricola abituale la moglie del colono che, quantunque ordinariamente attenda a faccende domestiche, tuttavia abitualmente aiuta il marito allorché anche l'opera agricola di lei è necessaria ed utile, così è da ritenere che sia lavoratrice agricola la figlia, che pur essendo a servizio in altro luogo, tuttavia in certo periodo dell'anno o per qualche tempo, ritorna a casa ed ivi abitualmente, riprendendo la sua condizione, non definitivamente abbandonata, di contadina, attende a lavoro agricolo. Cfr. Comm. arb. centr., 19 dicembre 1938, in *Il diritto del lavoro*, 1939, II, pp. 155-156; in senso conforme vedi anche, Comm. arb. centr., 21 gennaio 1937, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1937, 4, p. 85; Comm. arb. centr., 31 ottobre 1942, in *Il diritto del lavoro*, 1943, II, p. 139.

protetto, anche qualora partecipi materialmente al lavoro dei propri operai, i proprietari e soggetti assimilati di cui sopra vengono ad esserlo quasi di norma, essendo sufficiente che esse prendano parte manualmente all'attività della propria azienda agricola con «abitudine»⁴⁷, e cioè in modo continuativo, regolare, e frequente, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di *locatio operarum* e di una remunerazione⁴⁸.

Ne consegue che il concetto di “addetto” introdotto dal legislatore non è riducibile a quello di lavoratore dipendente e non presuppone necessariamente l'esistere di una locazione di opere, nemmeno temporanea⁴⁹.

In realtà, la fenomenologia del lavoro in agricoltura e in relazione all'azienda agricola non può essere ridotta alle figure del lavoro dipendente basate sul binomio datore di lavoro-salariato.

Nelle aziende agricole sono frequenti figure di prestazione di mano d'opera che non possono non essere tenute in considerazione quali ad esempio, i casi di scambio (o reciprocità) di mano d'opera e di servizi, che affondano le loro radici nel senso tradizionale di solidarietà delle popolazioni agricole, spinte dalle esigenze produttive a fornirsi aiuto reciproco in caso di bisogno o per lavori ciclici o stagionali⁵⁰. Tali reciproci servizi costituiscono una prestazione tutelata dalla

⁴⁷ Se il lavoro non fosse manuale non sarebbero lavoratori, ma imprenditori; se il lavoro non fosse abituale, la prestazione sarebbe occasionale ed eccezionale, e non attribuirebbe al lavoratore il carattere di lavoratore agricolo. Sull'argomento cfr. C. TOESCA DI CASTELLAZZO, *op. cit.*, p. 10.

⁴⁸ La Commissione arbitrale centrale ritenne che non possono ritenersi protetti dalla legge sugli infortuni agricoli l'avvocato, il medico, lo studente che si rechino nei mesi estivi sui propri fondi, anche se si pongono a coadiuvare materialmente i loro coloni nella mietitura del grano o nella raccolta dell'uva, perché la loro opera produttiva ha evidentemente carattere transitorio, occasionale o di puro svago. Cfr. Comm. arb. centr., 31 ottobre 1942, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1943, pp. 57-58. *Contra*, la stessa Commissione ritenne risarcibile l'infortunio occorso a un sacerdote che, nonostante la sua assorbente funzione spirituale si dedicava di consueto alla coltivazione diretta dei fondi della propria canonica. Cfr. Comm. arb. centr., 27 aprile 1935, in D'ADDEZIO, *op. cit.*, vol. II, p. 84.

⁴⁹ Cfr. Comm. arb. centr., 5 ottobre 1946, in *Il diritto del lavoro*, 1947, II, p. 89. Nello stesso senso, sempre la Commissione centrale decise che non può ritenersi tutelato chi, su invito, presta solo un semplice aiuto momentaneo e gratuito nello svolgimento di una lavorazione pur interessante un'azienda agricola. Cfr. Comm. arb. centr., 29 agosto 1938, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1938, 12, p. 292; ed inoltre che, non può ritenersi tutelato chi coadiuvi occasionalmente, per puro favore o per spirito di riconoscenza personale chi agisca nell'interesse di un'azienda agricola, senza avere stipulato con quest'ultima un qualsiasi rapporto di lavoro. Cfr. Comm. arb. centr., 25 giugno 1947, in *Il diritto del lavoro*, 1948, II, p. 106. «La carbonizzazione cui attende per proprio conto chi abbia acquistato la occorrente legna già tagliata, non può, agli effetti dell'assicurazione, essere considerata quale lavorazione connessa, sebbene eseguita nel fondo dell'azienda agricola, non rivestendo in tal caso il carbonaio, anche se contadino di mestiere, la qualità di lavoratore per mancanza di qualsiasi rapporto – di appartenenza o di dipendenza – con l'azienda medesima». Cfr. Comm. arb. comp. Palermo, 13 marzo 1924, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1924, 5, pp. 125-126.

⁵⁰ Cfr. F. MAROI, *Il diritto agrario e le sue fonti*, in *Scritti giuridici*, vol. II, Milano, 1956, p. 7; G. CARRARA, *I contratti agrari*, Torino, 1952, p. 88 ss.

legge agli effetti degli infortuni, in quanto essi sono di natura agricola e diretti all'utilità dell'azienda⁵¹; non è necessario, in questi casi, la prova di un corrispettivo fornito in danaro o in natura tra il prestatore del servizio e colui che ne ha beneficiato, né è indispensabile che il lavoro per reciprocità sia stato espressamente richiesto da chi ne ha tratto vantaggio, potendo anche essere stato giustificato solo da necessità. In questo senso il Tribunale di Treviso ha ritenuto che ai mezzadri, proprietari e affittuari coltivatori diretti, che subiscono infortunio lavorando sul fondo dell'associato per scambio gratuito di mano d'opera, dovesse competere l'indennità per invalidità temporanea, perché essi venivano ad assumere la condizione di lavoratori dipendenti⁵².

Analogamente sono protetti dall'assicurazione i lavoratori agricoli che danno una *prestazione ausiliaria*⁵³, in certi momenti di più intensa attività agricola, quali ad esempio, in occasione della trebbiatura.

⁵¹ Per approfondimenti si veda E. BASSANELLI, *Art. 2135. Dell'impresa agricola*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario al Codice civile, Libro quinto del Lavoro*, Bologna-Roma, 1942, p. 406 ss. La prestazione d'opera per reciprocità, sufficiente ad integrare la qualità di addetto ad azienda agricola, può avere valore solo quando sia data per un lavoro agricolo, non per lavori di altra natura. Cfr. Comm. arb. comp. Genova, 28 giugno 1922, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1922, 7, p. 67. La tutela assicurativa deve perciò trovare il proprio fondamento giuridico nella disposizione dell'art. 1, lett. b del d.lgs.lgt. n. 1450/1917. L'ostacolo della delimitazione territoriale derivante dal riferimento alle rispettive aziende, deve essere superato nella considerazione che lo scambio di lavoro o di servizio che il piccolo imprenditore effettua a favore di un altro, per averne poi, l'equivalente controprestazione, si risolve in un'attività che va a favore del proprio fondo e della propria azienda, per cui l'attività materialmente esplicata nell'azienda altrui, va ricondotta nell'ambito dell'attività lavorativa che il piccolo imprenditore compie nell'interesse e in funzione della sua azienda. Cfr. P. SCALINI, *op. cit.*, pp. 50-51.

⁵² Cfr. Trib. Treviso, 12 giugno 1943, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1944, II, p. 49; Comm. arb. centr., 30 giugno 1931, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1932, 11, p. 242. In senso contrario la Cassazione ritenne che il proprietario, il mezzadro o l'affittuario che lavorino – per reciprocità di servizi – nel fondo agricolo altrui, non perdono la loro veste di coltivatori diretti per assumere quella di semplici lavoratori salariati: e sono perciò esclusi dal diritto all'indennità per invalidità temporanea da infortunio patito durante detto scambio di mano d'opera (art. 1, r.d.l. 11 febbraio 1923, n. 432). Cfr. Cass., 20 giugno 1947, in *Il diritto del lavoro*, 1948, II, p. 322. In argomento vedi inoltre, D. BUFFA, *Sul diritto all'indennità per invalidità temporanea di mezzadri, proprietari e affittuari diretti, che lavorano a scambio di mano d'opera*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1944, II, pp. 49-52; G. MIRALDI, *La reciprocità dei servizi tra proprietari agricoli e il diritto alla "temporanea"*, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1929, 12, p. 55; ID., *La tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, Roma, 1979, p. 340.

⁵³ La Cassazione decise che, nei riguardi delle opere di trebbiatura dei cereali, deve ritenersi compreso nell'obbligo dell'assicurazione per gli infortuni industriali non soltanto il personale addetto strettamente alle mansioni della macchina trebbiatrice, ma anche quello ausiliario, che per compiere la sua prestazione deve avvicinarsi alla macchina, esponendosi al rischio specifico della medesima; che debbono invece ritenersi esclusi dall'assicurazione predetta tutti quei lavoratori che, pur partecipando alle opere di trebbiatura, non siano chiamati a venire a contatto con la macchina trebbiatrice, come quelli che attendono al trasporto del grano trebbiato o formano i cumuli della paglia, senza avvicinarsi alla macchina stessa. In sostanza, l'aderenza alla macchina del lavoratore deve dipendere non dalla prestazione di lavoro di natura agricola, ma dalla necessità che l'agricoltore, nello svolgere la sua opera agricola, presti servizio necessario al funzionamento della macchina o dei motori. Cfr. Cass., 1 aprile 1946, in *Il diritto del lavoro*, 1946, II, p. 169. In dottrina, A. AGNELLI, *Commento alla legge sugli infortuni del lavoro*, Milano, 1905, p. 49; F. COCITO, *Commento alla*

Tra coloro che si intendono assicurati di pieno diritto, il d.lgs.lgt. n. 1450/1917 includeva anche i sovrastanti ai lavori di aziende agricole⁵⁴ e forestali, qualora avessero una remunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, non superiore a lire dieci (aumentata a lire venti con la l. 24 marzo 1921, n. 297), calcolando l'anno per trecento giorni lavorativi⁵⁵. Con il termine sovrastante, la legge ha voluto considerare la figura del capo operaio, incaricato della sorveglianza, che condivide con i lavoratori il rischio del lavoro agricolo⁵⁶.

La profondamente diversa configurazione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura costituisce la ragione determinante della altrettanto diversa configurazione delle strutture delle norme che la disciplinano. Se la legge del 1898 e il T.U. del 1904 non si erano impegnati nella definizione unitaria dell'impresa, il decreto luogotenenziale del 1917, non può evitare di identificare l'azienda agricola. Diversamente da quel che accade nell'industria dove

legge degli infortuni sul lavoro. Testo unico 31 gennaio 1904, n. 51 e Regolamento 13 marzo 1904, n. 141, Torino, 1918, p. 55; G. NERVI, L'assicurazione infortuni degli «ausiliari» nei lavori di trebbiatura, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1947, pp. 35-38.

⁵⁴ La dizione della legge «sovrastante ai lavori di aziende agricole», involge palesemente il concetto di una partecipazione, se non manuale, certo immediata e diretta ai lavori agricoli e, conseguentemente, ai relativi rischi. I fattori, pertanto, si possono ritenere assicurati di pieno diritto solo quando esplicano funzioni da sovrastanti nelle condizioni su espresse e non anche quando attendono all'esecuzione di altri incarichi nell'interesse dell'azienda, di natura amministrativa o contabile, normalmente ad essi affidati. Cfr. S. RAMERI, *Gli infortuni*, cit., p. 9; Comm. arb. centr., 27 luglio 1931, in *Il diritto del lavoro*, 1932, II, p. 376. Sempre la Commissione arbitrale centrale decise che non può considerarsi sovrastante, ai fini assicurativi, chi svolga semplici funzioni amministrative come quella di ricevere il corrispettivo dell'affitto per conto del proprietario. Cfr. Comm. arb. centr., 10 maggio 1946, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1946, II, p. 20.

⁵⁵ Quanto al calcolo della remunerazione del sovrastante, l'art. 7 del d.lgs.lgt. n. 1889/1918, sancisce che, la remunerazione media giornaliera, per gli effetti di cui all'art. 1, lett. c, del decreto luogotenenziale è determinata sommando tutto quanto il sovrastante ha percepito nel corso dei dodici mesi precedenti l'infortunio come remunerazione sia per lavori agricoli, sia per lavori di specie diversa e dividendo la somma così ottenuta per trecento. Non saranno computate le indennità o altre assegnazioni che abbiano carattere di rimborso spese, né le elargizioni fatte *una tantum* dall'azienda. Se la remunerazione consista in tutto o in parte nella gratuità dell'alloggio, o nel godimento di un appezzamento di terreno o in prestazioni in natura, ne è determinato il valore in ragione dei normali prezzi medi locali; ove comprenda una partecipazione ai prodotti dell'azienda, essa è valutata in base alla media annua dell'ultimo quinquennio e se il sovrastante non compì cinque anni di servizio, sulla media degli anni da lui passati in servizio. Per il sovrastante retribuito a cottimo si terrà conto del prezzo del cottimo depurato delle spese messe a suo carico come cottimista. Nel caso in cui il sovrastante sia come tale occupato solo per un periodo dell'anno e per il rimanente attenda ad altri lavori agricoli o anche a lavori di specie diversa, la remunerazione di questo secondo periodo, in mancanza di dati attendibili sull'ammontare effettivamente percepito, sarà valutata in base a quella che in media ricevono sul luogo coloro che attendono a quegli stessi lavori.

⁵⁶ Con la dizione di «sovrastanti ai lavori di aziende agricole» il legislatore ha voluto alludere non tanto al direttore tecnico dell'azienda agraria, come è il fattore, quanto al capo uomo che condivide coi lavoratori manuali i rischi effettivi del vero lavoro dei campi. Non rientra fra le mansioni vere e proprie di un «sovrastante» l'incarico di fiducia dato ad un fattore di andare in giro a riscuotere somme in conto vendita di prodotti dell'azienda agricola. L'infortunio occorso in tale circostanza non è quindi indennizzabile ai sensi e per gli effetti del d.lgs.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450. Cfr. Comm. arb. comp. Bergamo, 14 maggio 1923, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1923, 9, p. 95; G. CARRARA, *L'assicurazione*, cit., p. 199.

presupposto dell'assicurazione sugli infortuni è il rapporto di lavoro, nel settore agricolo, come si è rilevato, è il fatto dell'azienda intesa secondo la definizione dell'art. 2, del d.lgs.lgt. n. 1450/1917: «Ai fini del presente decreto costituiscono aziende agricole o forestali le coltivazioni della terra e dei boschi e le lavorazioni ad esse connesse, complementari ed accessorie, quali la cura delle piante, l'irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali, la preparazione, la conservazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, armentizi e forestali» (art. 2, comma 1, d.lgs.lgt. n. 1450/1917)⁵⁷; ne risulta un quadro abbastanza preciso, sia di lavorazioni «principali» che di lavorazioni «connesse, complementari e accessorie», queste ultime con elencazione dichiaratamente esemplificativa⁵⁸. In altre parole, in mancanza del dato formale del rapporto di lavoro, sussisteva la necessità di dare una precisa e quanto più esaustiva nozione dell'entità nella quale il lavoro agricolo assumeva rilievo giuridico ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni, collocando sullo sfondo i soggetti e i relativi rapporti che partecipano a tali lavorazioni.

La normativa in materia, tuttavia, si limitava ad indicare i presupposti affinché le suddette attività fossero comprese nella tutela assicurativa e a segnalare alcune fra le ipotesi più rilevanti, ma non forniva certamente un criterio generale idoneo a ravvisare l'intera categoria. L'art. 1 del d.lgs.lgt. n. 1889/1918, infatti, non affermava che erano da considerarsi connesse le attività eseguite sul fondo o nell'interesse e per conto dell'azienda agricola, bensì che le summenzionate attività rientravano nel campo di applicazione dell'assicurazione agricola, sempreché non fossero soggette al T.U. 31 gennaio 1904, n. 51. Pertanto, tra le lavorazioni connesse soggette all'assicurazione di pieno diritto, non potevano essere compresi quei lavori che, pur avendo, come finalità immediata, l'utilità dell'azienda agricola, avevano per altro un obiettivo di carattere industriale in quanto per la loro natura, entità e modalità di esecuzione, richiedevano una cognizione tecnica diversa da quella richiesta per i lavori agricoli ed avevano un rischio specifico diverso⁵⁹.

⁵⁷ Cfr. A. FONTANA, *La definizione di azienda agricola nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro del 1917-1918*, in E. CASADEI, G. SGARBANTI (a cura di), *Studi in onore di E. Bassanelli*, Milano, 1995, pp. 149-185; E. BASSANELLI, *Sui concetti di azienda agricola e di operai addetti secondo la legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura*, in *Il Foro italiano*, 1932, I, c. 221; G. CARRARA, *Corso*, cit., pp. 107-108; S. DIEZ, *Ancora sulla riforma della legge sugli infortuni in agricoltura*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1946, I, p. 401. Del termine "azienda (agricola o forestale)" i compilatori del d.lgs.lgt. n. 1450/1917 si sono avvalsi come di un'espressione concisa per designare, in modo riassuntivo, i lavori (agricoli o forestali) una volta constatata l'impossibilità di enumerarli ad uno ad uno. Cfr. A. FONTANA, *L'estensione al settore agricolo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Soggetti e lavorazioni*, in *Il diritto del lavoro*, 2002, p. 543.

⁵⁸ E. CATALDI, *Le attività protette nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in *Rassegna del lavoro*, 1965, p. 1506.

⁵⁹ Cfr. Comm. arb. comp. Alessandria, 20 novembre 1924, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1925, 2, p. 114. «Il trasporto dal luogo di acquisto a quello dell'azienda di tutto ciò che si attiene alla

Per maggiore precisione occorre aggiungere che, l'espressione «quando siano eseguite sul fondo dell'azienda agricola o nell'interesse e per conto di un'azienda agricola» non serviva ad individuare la nozione di lavorazione connessa, complementare o accessoria⁶⁰, ma rappresentava esclusivamente il titolo giuridico in base al quale le anzidette attività, una volta che fossero riconosciute come tali sulla base di altri criteri, di cui il testo tuttavia non faceva alcun cenno, godessero di tutela assicurativa⁶¹. Tra le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie venivano comprese anche quelle attinenti alla pollicoltura⁶², alla bachicoltura, all'apicoltura e simili.

produzione agricola, come, ad es. solfato di rame per la irrorazione di un vigneto, deve considerarsi come una delle lavorazioni connesse, complementari ed accessorie alla coltivazione della terra, contemplate dalla legge per l'assicurazione contro gli infortuni agricoli. L'infortunio occorso durante il trasporto, anche quando si verifichi su un veicolo ordinario, non pertinente all'azienda agricola, e sul quale abbia preso posto il lavoratore, è indennizzabile ai sensi e per gli effetti della legge predetta». Cfr. Comm. arb. comp. Aquila, 15 febbraio-9 marzo 1922, in MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, *op. cit.*, p. 28. «Il trasporto di masserizie, che il lavoratore agricolo compie allorché si trasferisce da un podere ad un altro, non può essere considerato come connesso con la coltivazione della terra o con le altre lavorazioni agricole accessorie, essendo da esse assolutamente indipendente. Trasporto di prodotti agricoli, ai fini della legge, si deve ritenere quello che avviene dal luogo di produzione al luogo di deposito, cioè quello che ha rapporto primo e diretto con la produzione. Ogni ulteriore trasporto non ha condizioni e natura di lavoro agricolo, ma ha carattere commerciale o domestico». Cfr. Comm. arb. comp. Bologna, 12 aprile 1924, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1924, 7, p. 105.

⁶⁰ La condizione, posta dal d.lgs.lgt. n. 1889/1918 per gli infortuni in agricoltura, che le lavorazioni complementari, accessorie o connesse alla coltivazione della terra per essere soggette al d.lgs.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, debbano svolgersi nell'interesse e per conto di un'azienda agricola, non può essere interpretata in modo largo ed estensivo fino ad ammettere che tale interesse sussista ugualmente anche quando manchi fra esso e le lavorazioni anzidette quella stretta relazione che integra il concetto di connessione quale è voluta dalla legge. Cfr. Comm. arb. centr., 26 luglio 1923, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1923, 8, p. 81, che annulla una precedente decisione della Commissione arbitrale compartimentale di Milano. Per questa, cfr. Comm. arb. comp. Milano, 31 marzo 1922, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1922, 5, p. 71, con nota contraria di R. D'ANDREA, *Sul concetto di «interesse di un'azienda agricola» quale elemento necessario per l'assicurazione delle lavorazioni connesse alla coltivazione della terra*.

⁶¹ Per questo, cfr. G. ALIBRANDI, *op. cit.*, pp. 792-793. Non è stata ritenuta compresa fra le lavorazioni accessorie, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, la costruzione di un fabbricato rustico destinato a deposito di derrate agricole. Cfr. Comm. arb. centr., 10 gennaio 1931, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1931, 2, p. 37. Sono state, invece, considerate lavorazioni accessorie, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio: il trasporto, presso il locatore, della quota di prodotto dovuta dal mezzadro (Comm. arb. centr., 30 giugno 1931, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1931, 11, p. 223); l'allevamento di un numero anche esiguo di suini, se proporzionato all'entità dell'azienda agricola (Comm. arb. centr., 13 giugno 1931, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1931, 12, p. 257); le piccole opere murarie di costruzione o riparazione degli edifici di un'azienda agricola, alle quali solitamente provvedono i lavoratori addetti alla azienda stessa, in quanto – oltre ad essere di scarsa entità – non implicano rischi propri del lavoro industriale (Comm. arb. centr. 15 gennaio 1947, in *Il diritto del lavoro*, 1947, II, p. 85). Al contrario, si ritenne che la costruzione di una strada agraria (poderale), per la sua stessa oggettività e per il modo di esecuzione affidata a personale tecnico, non può rientrare nel suo espresso concetto di lavorazione «connessa» alla coltivazione della terra (Comm. arb. centr., 8 febbraio 1947, in *Il diritto del lavoro*, 1947, II, p. 85).

⁶² L'allevamento di polli fatto nell'esclusivo interesse dell'azienda domestica di un lavoratore agricolo non può essere compreso fra le lavorazioni connesse ed accessorie alla coltivazione della terra; e l'infortunio occorso in tale occasione non è risarcibile ai sensi del d.lgs.lgt. n. 1450/1917.

Ovviamente, non sono mancati tentativi di elaborazione di questa nozione. In realtà, si è detto che, attività connesse, complementari e accessorie all'impresa agricola sono quelle che, pur non rientrando tra le lavorazioni agricole tipiche ed essenziali, costituiscono una loro integrazione e vengono poste in essere per far fronte alle esigenze attinenti all'azienda stessa⁶³. Caratteristiche peculiari di questa categoria sarebbero l'affinità della lavorazione rispetto all'impresa agricola e l'assunzione da parte dell'imprenditore agricolo del rischio collegabile a detta attività⁶⁴. L'espressione «nell'interesse e per conto dell'azienda agricola» starebbe, pertanto, ad indicare «in nome e per conto dell'impresa agricola», vale a dire con assunzione del rischio da parte dell'imprenditore agricolo⁶⁵.

È importante, inoltre, sottolineare come sia in giurisprudenza sia in dottrina, si parli di attività connesse, complementari e accessorie come di sinonimi. Ma le tre espressioni non sono, come potrebbe sembrare a un esame approssimativo, da considerare tali, avendo ciascuna di esse rispettivamente un preciso significato. La “connessione” designa quelle lavorazioni che, pur non essendo rivolte in senso diretto ai fini specifici della produzione, operano indirettamente su di essa

Cfr. Comm. arb. comp. Bergamo, 15 ottobre 1923, in MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, *op. cit.*, p. 38; Comm. arb. comp. Vercelli, 10 aprile 1923, in ID., *op. cit.*, p. 202. La Commissione arbitrale centrale decise che anche i piccoli allevamenti di animali destinati all'alimentazione della famiglia dell'agricoltore rientrano tra le lavorazioni agricole accessorie protette, quando vi si provveda nell'ambito e con l'utilizzazione di prodotti del fondo. Cfr. Comm. arb. centr., 15 marzo 1946, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1946, II, p. 58. Sulla base dello stesso principio, la Commissione ritenne non tutelata la massaia che eserciti la pollicoltura nel cortile dell'abitazione senza utilizzare allo scopo i prodotti del fondo, cioè come attività avulsa dall'organismo economico dell'azienda agricola. Cfr. Comm. arb. centr., 13 luglio 1946, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1946, II, p. 66. Non può ritenersi tutelato ai sensi del d.lgs.lgt. n. 1450/1917, l'infortunio che incolga ad un lavoratore nel prelevare, presso il pollaio della propria azienda agricola, uova destinate al consumo domestico; ciò in quanto non può ritenersi tale opera diretta all'utile economico dell'azienda stessa. Cfr. Comm. arb. centr., 21 gennaio 1937, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1937, 4, p. 87.

⁶³ «Le operazioni di sorveglianza delle aziende agricole debbono considerarsi lavorazioni complementari ed accessorie alla lavorazione della terra e come tali protette dalla legge infortuni sul lavoro in agricoltura. L'infortunio occorso nell'esplicazione di tali mansioni è indennizzabile a tutti gli effetti della legge predetta. L'imprudenza, la negligenza e la colpa anche lata dell'operaio in rapporto all'evento lesivo, ove dalle cause del medesimo debba escludersi il dolo del danneggiato, non elidono il diritto generico all'indennità». Cfr. Comm. arb. comp. Catanzaro, 15 marzo-19 aprile 1923, in MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, *op. cit.*, p. 81; Comm. arb. comp. Torino, 9 giugno 1923, in ID., *op. cit.*, p. 182.

⁶⁴ In argomento vedi, G. FERRARI, *Le attività connesse, complementari e accessorie nella legislazione infortunistica*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1962, pp. 159-164; C. UTILI, *Lavorazioni connesse e interesse dell'azienda agricola nella coltivazione della terra e dei boschi*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1954, II, pp. 30-35; A. PAVONE LA ROSA, *Le attività connesse all'agricoltura e il criterio della normalità*, in *Annali del seminario giuridico dell'Università di Catania*, Napoli, 1949, p. 331 ss.

⁶⁵ Cfr. App. Bologna, 27 novembre 1953, in *Il Foro italiano, Repertorio*, 1954, voce *Infortuni sul lavoro*, n. 346, per il quale l'espressione usata dal legislatore «per conto e nell'interesse» costituisce unaendiadi, indicando i due termini lo stesso concetto di utilità, tornaconto, giovamento, i quali ricorrono per l'impresa agricola allorché la lavorazione rientra nel ciclo produttivo in senso tecnico, costituito dalla coltivazione, produzione, raccolta e conservazione del prodotto.

mediante attività di preparazione, di agevolazione o di stimolo ⁶⁶. La “complementarietà” si manifesta nella fase produttiva e si riferisce a quelle attività che compiono una funzione integrativa dell’attività coltivatrice *stricto sensu*, quale l’allevamento del bestiame ⁶⁷, la sericoltura, l’avicoltura, ecc. L’“accessorietà” riguarda l’ultima fase del ciclo produttivo agricolo, e comprende le lavorazioni che si svolgono dopo che i prodotti del fondo sono stati raccolti ai fini di un’idonea utilizzazione (conservazione, trasporto ⁶⁸, loro trasformazione ⁶⁹,

⁶⁶ In tema di lavorazioni connesse si presenta ad esempio il caso che nell’eseguire tali operazioni il contadino faccia uso di esplosivi. Il tribunale di Sondrio ritenne che quando nei lavori dei campi si faccia uso di materie esplosive, il rischio si trasforma completamente ed assume le caratteristiche proprie di quello delle industrie che utilizzano queste materie, previsto dal T.U. del 1904, e perciò coloro che vi si trovano esposti sono sottratti alla tutela del d.lgs.lgt. n. 1450/1917 e rientrano sotto il regime del menzionato T.U. Cfr. Trib. Sondrio, 12 maggio 1923, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1923, 8. Ma alcune Commissioni arbitrali compartimentali, tra le quali quella di Genova, di Firenze, di Torino e di Ancona furono di contrario avviso, ritenendo che quando per esigenze agricole nella coltivazione di un fondo si faccia uso occasionale e limitato di materie esplosive in lavori di scarsa entità, questi rimangano soggetti alla legge sugli infortuni agricoli, ritenendo che si possa parlare di infortunio soggetto alla legge industriale solo quando il lavoro compiuto costituisca una vera industria con l’elemento della speculazione. Cfr. S. RAMERI, *Gli infortuni*, cit., p. 27; G. MIRALDI, *Gli infortuni per uso di mine in lavori agricoli*, in *Il diritto del lavoro*, 1928, II, p. 185; in giurisprudenza, per tutte, Comm. arb. comp., 2 gennaio 1923, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1923, 8, p. 87.

⁶⁷ Alcuni hanno sostenuto erroneamente che la pastorizia sia solo indennizzabile quando sia accessoria all’industria agraria e non quando sia indipendente ed autonoma. Invece, è da ritenersi che la pastorizia, anche se esercitata quale industria autonoma ha carattere di azienda e di lavorazione agricola ai sensi del d.lgs.lgt. n. 1450/1917, tanto se il pastore vi attenda su terreni a pascolo di sua proprietà, quanto se sopra terreni presi in affitto. Cfr. G. CARRARA, *L’assicurazione*, cit., p. 201; C. LEGA, *La pastorizia e l’assicurazione contro gli infortuni agricoli*, in *La rivista italiana di previdenza sociale*, 1949, 3, p. 280 ss.; D. BUFFA, *L’attività di pastorizia e la legge infortuni agricoli*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1948, II, pp. 113-114; S. DIEZ, *Ancora sulla riforma*, cit., p. 400. «Chi attende alla pastorizia esercitata come industria autonoma a sé stante, su un podere destinato unicamente ad uso di pascolo, senza prestarvi opera di coltivazione non ha la qualità di addetto, nei sensi di legge, ad un’azienda agricola; né in siffatte condizioni l’allevamento, la custodia e il governo del bestiame, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti armentizi integrano i coefficienti di lavorazioni agricole connesse, complementari o accessorie, protette da assicurazione». Cfr. Comm. arb. comp. Catania, 27 maggio 1923, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1923, 7, p. 90; Comm. arb. centr., 21 novembre 1938, in *Il diritto del lavoro*, 1938, II, p. 591.

⁶⁸ La Commissione arbitrale centrale, per giurisprudenza costante, ritiene che l’infortunio che colpisce il lavoratore agricolo nell’effettuazione del trasporto dei prodotti dell’azienda al mercato o durante il viaggio di ritorno è inerente all’attività lavorativa esercitata e va considerato come infortunio sul lavoro coperto dall’assicurazione di diritto. Cfr. Comm. arb. centr., 1 luglio 1933, in *Il Foro italiano*, 1934, I, c. 513; G. MIRALDI, *I limiti della vendita di prodotti al mercato nell’assicurazione contro gli infortuni in agricoltura*, in *Il diritto del lavoro*, 1933, II, p. 571 ss. «Il trasporto dei prodotti eseguito dall’agricoltore dal luogo di deposito dell’azienda agricola a quello di consegna, per la vendita, deve ritenersi lavorazione agricola connessa ai sensi della legge, sempreché la vendita dei prodotti stessi non assuma l’essenza di vera speculazione o industria commerciale. [...] Non vale a rompere il rapporto di continuità fra la lavorazione agricola e l’eseguito trasporto il fatto che tale trasporto avvenga subito dopo il raccolto o più tardi, in quanto la vendita del prodotto stesso è uno dei modi con i quali si completa la funzione economica dell’azienda agricola». Cfr. Comm. arb. centr., 25 marzo 1927, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1927, 6, p. 61; in senso conforme anche, Comm. arb. centr., 21 novembre 1938, in *Il diritto del lavoro*, 1938, II, p. 592; Comm. arb. centr., 10 marzo 1943, in *Il Foro italiano*, 1943, I, c. 707.

⁶⁹ La trasformazione dei prodotti è tutelata in quanto sia diretta alla conservazione dei prodotti stessi, come nel caso di trasformazione dell’uva in vino, e non invece nel caso di trasformazione di

ecc.)⁷⁰.

Il regolamento di attuazione (d.lgs.lgt. n. 1889/1918) ai fini di esemplificazione specificava, all'art. 1, che dovevano considerarsi come lavori agricoli soggetti al d.lgs.lgt. n. 1450/1917 tutti i lavori di coltivazione della terra e vi includeva esplicitamente, fra i c.d. principali, la raccolta dei prodotti, anche se essi non erano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo e sempreché non ricorressero le più volte citate condizioni per l'applicabilità del T.U. n. 51/1904. Il tutto a ben ragione, dal momento che essa costituisce lo scopo ultimo della fatica dell'agricoltore e riassume in sé tutte le numerose fasi che compongono l'attività agricola. Sia la giurisprudenza che la dottrina hanno distinto tra "raccolto occasionale" e "raccolto aziendale", escludendo il primo dalla tutela infortunistica, ed includendovi il secondo. È stato osservato che la raccolta dei prodotti della terra ai fini della tutela, non può essere se non quella predisposta ed effettuata per raccogliere il frutto maturo allo scopo di custodirlo e di trasformarlo a conclusione del normale ciclo produttivo⁷¹. Di conseguenza, raccolti ad uso familiare o personale sono stati considerati come estranei alla previsione normativa del d.lgs.lgt. n. 1450/1917 e del suo regolamento, sulla base che da essi esula l'elemento dell'interesse aziendale, in quanto vi si sovrappone uno specifico interesse privato⁷².

Ma in senso contrario, è stato giustamente rilevato, come tra le attività aziendali alcune siano strettamente correlate a quelle domestiche che non è certamente possibile effettuare una distinzione assumendo come criterio discrezionale la destinazione del prodotto⁷³. Pertanto, la raccolta dei prodotti costituisce sempre attività agricola protetta, essendo del tutto irrilevante la circostanza che il raccolto sia destinato al consumo personale dello stesso lavoratore, anziché alla vendita o

grano in farina, non essendo detta operazione richiesta dalla necessità di conservazione del prodotto, bensì eseguita soltanto al fine di utilizzare lo stesso a scopo domestico. Cfr. Trib. Alessandria, 18 febbraio 1948, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1948, II, p. 95; Comm. arb. comp. Perugia, 6 giugno 1922, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1924, 1, p. 103.

⁷⁰ Cfr. F. BILE, *Panorama di giurisprudenza in materia di assicurazione, contro gli infortuni in agricoltura: le c.d. lavorazioni connesse*, in *Il Foro padano*, 1959, I, c. 503 ss.; S. DIEZ, *L'assicurazione*, cit., p. 56.

⁷¹ Cfr. A. DE MATTEIS, S. GIUBBONI, *op. cit.*, p. 900; A. DE MATTEIS, *op. cit.*, pp. 632-633.

⁷² Cfr. S. DIEZ, *L'assicurazione*, cit., p. 52. *Contra*, si è ritenuto che il rischio derivante dalla raccolta dei frutti compiuta dal lavoratore debba considerarsi agricolo, e ciò perché si deve prescindere dall'uso a cui è destinato il raccolto, essendo l'operazione della raccolta dei prodotti agricoli, di per sé, lavoro agricolo, rientrante nelle mansioni ordinarie dell'agricoltore, dovendo i prodotti sempre essere raccolti, ed il fatto, quindi, che essi servano per il sostentamento del lavoratore o siano destinati ad uso familiare non può influire sull'«agricolicità» o meno del lavoro compiuto e dell'eventuale sinistro che possa incontrarsi nella raccolta. In argomento, E. CATALDI, *Lavoro eseguito per interesse personale e tutela della legge per gli infortuni agricoli*, in *La rivista italiana di previdenza sociale*, 1948, 6, p. 581; L. DE LITALA, voce *Assicurazione*, cit., p. 1299.

⁷³ Cfr. G. ALIBRANDI, *op. cit.*, p. 788.

alla trasformazione⁷⁴. Lo stesso tipo di riserve sono state avanzate in merito alla raccolta della legna sul fondo, la quale è stata considerata lavorazione agricola protetta se effettuata allo scopo di liberare il fondo dai residui della potatura o dalle piante estirpate, in modo tale da renderlo utilizzabile per la coltura: in tal caso, si è detto, non avrebbe rilievo la successiva destinazione del prodotto raccolto⁷⁵.

Si è ritenuto, inoltre, che anche le opere murarie possono rientrare nell'esercizio dell'agricoltura quando siano svolte da lavoratori agricoli e siano dirette a rendere possibile e allo stesso tempo più agevole la coltivazione, come ad esempio nel caso di una costruzione di un muretto di sostegno di un terreno destinato alla coltura, oppure in quello di lavori di piccola edilizia svolti direttamente dai contadini e inerenti all'azienda agricola⁷⁶.

⁷⁴ L'estraneità dell'operazione di raccolta ai fini e agli interessi dell'azienda agricola non può essere dedotta dalla circostanza che la frutta sia destinata al consumo immediato del coltivatore diretto e dei suoi familiari. L'unica indagine rilevante è quella che tende ad accertare se, indipendentemente dalla successiva destinazione del prodotto raccolto, l'attività svolta costituisca o meno una lavorazione inerente all'azienda agricola. In questo senso, cfr. Comm. arb. centr., 13 novembre 1947, in *La rivista italiana di previdenza sociale*, 1948, 5, p. 479; Comm. arb. centr., 5 ottobre 1946, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1946, p. 109; Comm. arb. centr., 21 luglio 1943, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1943, p. 420; Comm. arb. centr., 11 luglio 1942, in *Il diritto del lavoro*, 1943, II, p. 78. In dottrina vedi, U. CHIAPPELLI, «Cogliere» e «raccogliere» i frutti del suolo: equivoca distinzione agli effetti dell'assicurazione infortuni, in *La rivista italiana di previdenza sociale*, 1963, 5, p. 894 (nota a Cass. 14 marzo 1962, n. 531); A. DE ANGELIS, *In tema di raccolta del prodotto sul suolo*, in *La rivista italiana di previdenza sociale*, 1948, 5, p. 479; G. ALIBRANDI, *op. cit.*, p. 788.

⁷⁵ La Commissione arbitrale centrale decise che è lavorazione principale della terra, e come tale contemplata nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura anche una raccolta parziale di prodotti, pur se destinati al consumo della famiglia colonica, sussistendo in tal caso gli estremi di legge della natura obiettiva della lavorazione e dell'interesse dell'azienda. Cfr. Comm. arb. centr., 5 ottobre 1946, in *Il diritto del lavoro*, 1947, II, p. 84. La stessa Commissione decise che la raccolta occasionale di una quantità esigua di frutti per mera soddisfazione di un piacere personale non può assumere il carattere di lavorazione aziendale. Cfr. Comm. arb. centr., 5 gennaio 1948, in *Il diritto del lavoro*, 1948, II, p. 105; inoltre, Comm. arb. centr., 1 agosto 1940, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1940, 12, p. 358; Comm. arb. centr., 27 marzo 1939, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1939, 4, p. 149.

⁷⁶ È ovvio che la costruzione di un locale per deposito di castagne non può essere compreso né fra i lavori diretti alla coltivazione della terra né fra quelli di regola compiuti dai contadini; non può nemmeno considerarsi come una lavorazione connessa, complementare od accessoria alla coltivazione della terra, perché se anche mira ad un incremento dell'azienda agricola, non ha alcun rapporto diretto con la coltivazione dei campi o dei boschi, elemento essenziale, specifico stabilito per l'applicazione della legge. Ne consegue che l'infortunio incontrato in una lavorazione del genere non può essere indennizzato. Cfr. Comm. arb. comp. Torino, 31 maggio 1924, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1924, 8, p. 128. Non vi è alcun dubbio che, qualora si tratti di lavori di minima importanza, che pur non potendosi obiettivamente dire di natura rigorosamente agricola, sono di regola compiuti dai contadini, gli stessi potrebbero farsi rientrare fra quelli connessi, complementari ed accessori. Cfr. L. DE LITALA, *Diritto*, cit., p. 279.

3. *Estremi dell'infortunio agricolo: causa violenta e occasione di lavoro*

La qualità di lavoratore agricolo non dà, per se stessa, il diritto di invocare la tutela delle disposizioni di legge in caso di infortunio, ma occorre che questo colpisca il lavoratore mentre esplica la sua attività nel settore, o avente un diretto rapporto con la coltivazione dei campi o dei boschi, la quale è requisito essenziale specifico per l'applicazione della legge⁷⁷. Questo significa che oltre all'esistenza di determinati requisiti del lavoratore e di determinate condizioni attinenti alla natura obiettivamente considerata del lavoro, occorre altresì, per avere diritto all'indennità, che esista un rapporto preciso e diretto fra l'infortunio e il lavoro, e cioè che esistano gli elementi dell'occasionalità e della causa violenta.

La nozione d'infortunio sul lavoro in agricoltura appare chiaramente dall'art. 3 del d.lgs.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, modificato dalla l. 24 marzo 1921, n. 297, in base al quale può ritenersi «infortunio sul lavoro qualsiasi evento verificatosi per causa violenta in occasione del lavoro, dal quale sia derivata la morte, ovvero l'invalidità permanente assoluta o parziale, e per le persone indicate alle lettere *a* e *c* dell'art. 1, d.lgs.lgt. n. 1450/1917, anche l'invalidità temporanea assoluta, che importi l'astensione dal lavoro per più di dieci giorni». La definizione legislativa dell'infortunio agricolo non prevede, come per gli infortuni industriali, l'invalidità temporanea come conseguenza risarcibile in linea generale; essa è tuttavia prevista come indennizzabile, entro precisi limiti stabiliti dal decreto, a favore solo di alcune categorie di lavoratori agricoli. La diversità, pertanto, tra la determinazione dell'infortunio agricolo e quello industriale si rileva esclusivamente nei riguardi delle conseguenze del sinistro; ma, nei requisiti e nella causalità, tanto l'uno che l'altro sono identici, perché ambedue sono rappresentati dai casi avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro.

Per quanto concerne la causa violenta, i principi generali elaborati dalla giurisprudenza trovano applicazione sia nel settore industriale che in quello

⁷⁷ «[...]». Per i lavori compiuti da contadini, che nella loro obiettività non possono dirsi agricoli, occorre indagare caso per caso se tali lavori per la loro natura, entità ed importanza e per i mezzi adoperati nella loro esecuzione possano assumere carattere di lavorazioni agricole connesse, soggette al d.lgs.lgt. 23 agosto 1917. Tali non possono considerarsi i lavori di carattere edilizio eseguiti sul fondo dell'azienda agricola, come, nella specie, quelli di sostituzione di un trave a sostegno di una tettoia». Cfr. Comm. arb. comp. Alessandria, 13 marzo 1924, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1924, 6, pp. 125-126; Comm. arb. centr., 12 dicembre 1921, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1922, 4, p. 89; Comm. arb. comp. Siena, 21 giugno 1922, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1922, 8, p. 101; Comm. arb. comp. Reggio Emilia, 21 luglio 1922, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1922, 12, p. 116; Comm. arb. comp. Udine, 4 dicembre 1922, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1923, 2, p. 110; Comm. arb. comp. Alessandria, 15 febbraio 1923, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1923, 3, p. 104; Comm. arb. comp. Milano, 16 aprile 1923, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1923, 5, p. 93; Comm. arb. comp. Genova, 3 maggio 1923, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1923, 7, p. 93; Comm. arb. comp. Alessandria, 15 novembre 1923, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1924, 4, p. 96.

agricolo⁷⁸; essa implica un fatto esterno di natura materiale che agisca accidentalmente in modo repentino contro l'integrità fisica della persona e sia causa efficiente e diretta della lesione o della morte dell'infortunato⁷⁹. In altri termini, vi è causa violenta quando si verifica o si svolge azione subitanea, inaspettata, e perciò improvvisa, di una forza esteriore a danno del corpo umano⁸⁰.

Ma la causa deve essere distinta dall'occasione. Causa è la causa efficiente, cioè un fatto che nel normale corso del suo compimento produce un effetto. Occasione è un fatto che ha una connessione, però non necessaria né prevedibile con l'effetto. In altri termini, per porre in essere l'estremo dell'occasione di lavoro non basta che fra lavoro ed evento dannoso esista un rapporto cronologico o topografico che indichi una semplice coincidenza, ma è necessario anche un rapporto eziologico, per quel tanto di elemento causale che è insito nel concetto di occasione, ovvero si richiede che l'infortunio si sia verificato nell'esecuzione di un comportamento dell'assicurato che, nell'intenzione soggettiva dell'agente e nella finalità oggettiva dell'azione, venga a riconnettersi con il lavoro. Va quindi verificata, nei casi in cui non esista uno stretto rapporto casuale, l'esistenza di un rapporto finalistico tra la condotta dell'assicurato ed il lavoro⁸¹. Grazie a questo concetto può, pertanto, essere considerato come risarcibile un infortunio verificatosi anche al di fuori dell'esplicazione dell'attività lavorativa, ma in relazione a circostanze con finalità connesse al lavoro, quali ad esempio il preparare gli attrezzi del mestiere, il cambiarsi gli abiti all'inizio e alla fine del turno di lavoro o l'attendere a necessità corporali, quando per ragioni di orario o

⁷⁸ Sono interessanti a questo proposito gli studi del Borri e del Carnelutti, che hanno determinato un mutamento completo nella giurisprudenza. Si faccia riferimento, pertanto, a L. BORRI, *Gli infortuni del lavoro sotto il rispetto medico legale*, Milano, 1910; F. CARNELUTTI, *Infortuni sul lavoro (Studi)*, voll. I-II, Roma, 1913-1914.

⁷⁹ «Causa violenta non può riscontrarsi nell'infortunio causato da capogiro ad un operaio già affetto da malattia congenita naturale, mentre dall'azienda agricola si rechi ad un vicino mercato per la vendita dei prodotti dell'azienda medesima; e l'infortunio in parola non può quindi ritenersi risarcibile ai sensi e per gli effetti della legge infortuni sul lavoro in agricoltura». Cfr. Comm. arb. comp. Catanzaro, 11 luglio 1923, in MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, *op. cit.*, p. 83.

⁸⁰ «[...] Causa violenta, è quella che abbia prodotto con forza un effetto dannoso alla personale altrui integrità. E se avviene in occasione del lavoro, costituisce l'infortunio, cioè quel triste accidente, indipendente dalla volontà e nascente dal lavoro stesso col nesso di causa ad effetto. Le modalità di una causa violenta possono essere diverse, ma tutte debbono avere la virtù operativa del subitaneo pregiudizio sull'organismo umano, sia per fatto meccanico arrecante lesioni traumatiche, sia per fatti esterni, percettibili o meno dai nostri sensi, ma tutti ugualmente perturbatori delle funzioni organiche». Cfr. Cass. Napoli, 26 aprile 1905, in *Annali del credito e della previdenza*, 1905, II, p. 559; L. BORRI, *Causa violenta in occasione del lavoro*, in *Rivista infortuni*, 1901, p. 166. Questo tipo di causa è detta violenta, appunto, in contrapposizione, a quella lenta per distinguere l'infortunio dalle cosiddette malattie professionali. Violenta – giudicò il Tribunale di Napoli – è contrapposto di causa lenta e sta per distinguere appunto le infermità contratte per accidenti del lavoro dalle malattie professionali, che si inoculano lentamente nell'organismo. Cfr. Trib. Napoli, 10 aprile 1901, in *Rivista infortuni*, I, p. 140.

⁸¹ Cfr. V.M. PALMIERI, *op. cit.*, pp. 92-93.

per prescrizioni regolamentari non sia possibile fare diversamente⁸². Ma anche interpretato in senso stretto, il rapporto finalistico costituisce ancora un elemento insufficiente ad integrare l'occasione, se il lavoro non crea un rischio particolare al comportamento del lavoratore, rischio che non esiste o esiste in misura più lieve per la generalità.

In materia di infortunio il concetto di occasione si traduce con quello di rischio e l'infortunio, come sostiene Carnelutti, avviene in occasione di lavoro, ogni qualvolta il lavoro determini il rischio che ha per conseguenza l'infortunio⁸³. La questione consiste, allora, nell'analizzare il concetto di rischio, che può essere distinto in *generico*, *generico aggravato* e *specifico*⁸⁴. Il primo si identifica in quello al quale tutti gli uomini sono esposti nella stessa misura, indipendentemente dalla loro attività lavorativa svolta (es. terremoto, fulmine). Il rischio *generico aggravato* si caratterizza rispetto al primo perché, pur potendo riguardare anche individui che non svolgono una determinata attività, si realizza con un collegamento eziologico che potremmo definire necessario con l'attività espletata o più genericamente con le necessità del lavoro (occasione di lavoro). Ed è questo collegamento che per se stesso conferisce al rischio generico quel *quid pluris* che lo differenzia da quello comune che incombe su tutti. Il rischio di essere colpito da un fulmine è generico; ma se quel fulmine colpisce un lavoratore che si trova a riparare in un dato momento un tetto, è proprio quella finalità di lavoro a conferire a quel rischio il diverso significato di rischio generico aggravato⁸⁵. Il terzo, infine, incombe esclusivamente sul prestatore d'opera, ed è strettamente legato alle particolari caratteristiche ambientali, tecniche e modali delle varie lavorazioni.

⁸² La Commissione arbitrale centrale infortuni agricoli ha stabilito che «le brevi soste alle quali il lavoratore è costretto per attendere, sul posto di lavoro, ad inderogabili necessità personali (soddisfare i propri bisogni corporali, consumare i pasti, attingere acqua da bere) non implicano esercizio di attività di natura domestica o familiare, e mentre non determinano un'effettiva soluzione di continuità nelle operazioni cui il lavoratore stesso è adibito, non lo sottraggono ai rischi dell'ambiente lavorativo per cui l'assicurazione di diritto è disposta». Deve pertanto ritenersi indennizzabile, in base al d.lgs. lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, l'infortunio subito da un lavoratore per caduta in un burrone presso cui si era portato per attingere acqua da bere. Cfr. Comm. arb. centr., 27 luglio 1936, in V.M. PALMIERI, *op. cit.*, p. 93.

⁸³ Dire, pertanto, «infortunio in occasione di lavoro» altro non significa che «infortunio derivante da un rischio del lavoro alla cui esposizione il lavoro abbia dato occasione»; si può anche dire che un evento accidentale, determinato da cause esteriori dell'organismo, acquista il carattere d'infortunio sul lavoro solo quando possa essere riferito, per una ragione o per l'altra, al lavoro. Cfr. S. DIEZ, *L'assicurazione*, cit., p. 140.

⁸⁴ Cfr. G. CARRARA, *Corso*, cit., p. 112.

⁸⁵ Cfr. F. CARNELUTTI, *op. cit.*, vol. I, p. 229 ss.; T. FEOLA, A. DI CORATO, R. CASTRICA, *Infortuni in itinere. Aspetti medico-legali: norme, giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2010, p. 117; A. DE SIMONE, *Gli infortuni sul lavoro e in itinere: l'occasione di lavoro negli orientamenti giurisprudenziali*, Milano, 2007, p. 152 ss.

Lo stesso Autore, che per primo ha identificato il *rischio generico aggravato* o rischio specifico indiretto o improprio del lavoro, lo ha efficacemente definito come un rischio *generico per qualità*, in quanto è indipendente per la sua natura dalle condizioni del lavoro e grava anche su chi non svolge alcuna attività lavorativa; ma che diventa *specifico per quantità*, in quanto trova nelle condizioni del lavoro ragioni di aggravamento o di inasprimento, di modo che esso viene ad incombere maggiormente su coloro che disimpegnano dati lavori, o che si trovano in determinati ambienti per ragioni di lavoro. Ogni rischio generico, pertanto, può, verificandosi determinate circostanze inerenti al lavoro, trasformarsi in rischio aggravato.

Per la sussistenza dell'infortunio agricolo, bisogna che sia sempre il lavoro a determinare il rischio, e cioè che il rischio, dal quale deriva l'infortunio, sia specifico ⁸⁶ e non generico ⁸⁷.

⁸⁶ Cfr. L. DE LITALA, voce *Assicurazione*, cit., p. 1296. Sono stati ritenuti indennizzabili i seguenti sinistri occorsi a lavoratori agricoli, perché determinati da un rischio specifico: l'infortunio occorso all'agricoltore che fa uso di mezzi di trasporto per esigenze lavorative, dovendo trasportare materiale pesante e strumenti di lavoro (Comm. arb. centr., 18 maggio 1931, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1931, 6, p. 143); «l'infortunio occorso alla lavoratrice agricola, mentre attraversa il cortile dell'azienda colonica, provenendo dalla stalla ove stava assistendo una bovina durante il parto e diretta alla cucina per prevedersi di acqua calda» (Comm. arb. centr., 15 marzo 1947, in *La rivista italiana di previdenza sociale*, 1948, 1, p. 119, con nota di G. PETRACCONI, *L'infortunio «in itinere» in agricoltura*); il sinistro occorso al lavoratore agricolo attendendo alla potatura di piante, per la manutenzione delle medesime, nell'interesse dell'azienda agricola (Comm. arb. centr., 13 aprile 1945, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1945, II, p. 24); l'infortunio occorso al lavoratore agricolo durante la raccolta di pigne sulla pianta, anche se attendeva all'occupazione per ordine di un compratore, anziché di un dipendente dell'azienda agricola (App. Napoli, 20 febbraio 1943, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1945, II, p. 73); la caduta di un colono nel percorso fra la casa e la stalla, in cui si recava in ora inoltrata per la sorveglianza del bestiame (Comm. arb. centr., 25 novembre 1946, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1946, II, p. 115); la morte per annegamento di un lavoratore agricolo, recatosi dopo il lavoro a un torrente, per detergersi dalle tracce sudice e tossiche rimaste sul suo corpo in conseguenza dell'irrorazione del vigneto con solfato di rame (Comm. arb. centr., 8 febbraio 1947, in *Il diritto del lavoro*, 1947, II, p. 97). Deve ritenersi avvenuto in occasione di lavoro l'infortunio subito da un contadino investito da un treno in corsa ad un passaggio a livello incustodito, che doveva necessariamente attraversare nel condurre un carro per il trasporto di prodotti agricoli nell'interesse della sua azienda. Cfr. Comm. arb. centr., 9 ottobre 1923, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1924, 1, p. 99.

⁸⁷ Non sono stati ritenuti indennizzabili, perché determinati da un rischio generico, i seguenti sinistri occorsi a lavoratori agricoli: il caso di aggressione, anche se incontrato nell'ambiente lavorativo (Comm. arb. comp. Brescia, 1 dicembre 1930, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1931, 5, p. 124; Comm. arb. centr., 29 ottobre 1931, in *Il diritto del lavoro*, 1932, II, p. 56; Comm. arb. centr., 7 novembre 1931, in *Il diritto del lavoro*, 1932, II, p. 55); la morte incontrata da un lavoratore agricolo, sia pure in attualità di lavoro, a causa di un imponente nubifragio che abbia portato rovina in un'ampia plaga circostante (Comm. arb. centr., 4 luglio 1931, in *Il diritto del lavoro*, 1932, II, p. 60); la caduta dell'agricoltore nel salire le scale della propria abitazione, sia pure per recarsi a prelevare del granturco per uso aziendale (Comm. arb. centr., 19 gennaio 1943, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1944, II, p. 35); il sinistro incorso all'agricoltore trasportando piante in trofico oltre gli usuali luoghi di deposito (Trib. Cuneo, 10 maggio 1943, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1944, II, p. 45); la puntura di un coleottero in un occhio, durante la raccolta delle castagne, dovendosi considerare rientrante nel rischio generico (Trib. Catanzaro, 19 maggio 1943, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1944, II, p. 47); il sinistro incorso nel trasporto di

A questo punto appare necessario riportare almeno alcuni tra i casi giurisprudenziali più significativi che si sono formati, nel tempo, intorno alla nozione di occasione di lavoro e di causa violenta, come effetto delle peculiarità tipiche dell'ambiente agricolo e del tipo di vita che in esso si conduce. Il tutto, nel tentativo di accertare nei singoli casi specifici la ricorrenza dell'occasione di lavoro. Gli studiosi interessati dell'argomento hanno messo in rilievo come il tradizionale concetto di occasione di lavoro venga influenzato dal particolare ambiente rurale, per la difficoltà che presenta ogni tentativo che voglia operare una distinzione fra attività condotte nell'interesse dell'azienda agraria e attività domestiche o personali, sia dell'agricoltore sia della sua famiglia, e per il fatto che, chi attende ai lavori dei campi è, innanzitutto, sempre presente sul posto e quasi sempre in costanza di lavoro⁸⁸, non essendo osservata, in genere, alcuna limitazione d'orario⁸⁹.

Di questo particolare modo d'intendere la vita rurale si è avvalsa la giurisprudenza per "allargare" la nozione di occasione di lavoro, attraverso la verifica dell'incidenza che elementi estranei alla prestazione lavorativa possano avere avuto, nei singoli casi di specie, su un rischio generico, al punto da trasformarlo in rischio generico aggravato e, pertanto, assicurato.

Ciò è valido, in primo luogo, per l'infortunio da folgorazione, in relazione alla cui indennizzabilità dottrina e giurisprudenza, partendo da identiche premesse sono

fastelli di legna per uso di combustibile per la famiglia colonica (Trib. Siena, 31 marzo 1947, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1948, II, p. 93). «Il rischio incontrato nel guadare un fiume in luogo di percorrere la strada ordinaria per andare ad accaparrare mano d'opera per i lavori di mietitura non può essere protetto dalla legge sugli infortuni agricoli perché manca l'occasione di lavoro e perché il rischio in parola è generico e vale per tutti coloro che guadagnano un fiume e non soltanto per i lavoratori agricoli. L'infortunio occorso in tale occasione non è quindi risarcibile». Cfr. Comm. arb. comp. Perugia, 20 luglio 1922, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1924, 1, p. 104. «Il rischio dell'attraversare i passaggi a livello delle strade ferrate, essendo comune a chiunque vi si trovi esposto, non può costituire nei riguardi dei lavoratori un rischio specifico, non essendo determinato dal lavoro. Per di più, se un lavoratore nell'attraversare un passaggio a livello rimanga investito da un treno per negligente o imprudente inosservanza delle prescrizioni regolamentari di sicurezza per i detti passaggi, integrate da appositi segnali di allarme, non può tale evento ritenersi avvenuto in occasione di lavoro, avendo la colpa dell'infortunato rotto ogni rapporto diretto o indiretto col lavoro». Cfr. Comm. arb. comp. Bologna, 16 giugno 1923, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1923, 7, p. 85. I criteri ai quali è informata la succitata decisione della Commissione compartimentale bolognese in ordine alle conseguenze dell'inosservanza di norme regolamentari di sicurezza sono pienamente conformi a quelli accolti dalla più autorevole giurisprudenza in materia di infortuni di operai dell'industria; per questo si veda Cass. Torino, 20 aprile 1918, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1918, p. 669; Cass. Roma, 15 marzo 1919, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1919, p. 746; App. Milano, 7 giugno 1922, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1922, 11, p. 97. L'evento dannoso prodotto da esplosivi abbandonati in territorio già zona di guerra deve ritenersi dovuto ad un rischio comune, e quindi deve essere risarcita come danno di guerra e non come infortunio sul lavoro. Cfr. Comm. arb. comp. Udine, 23 ottobre 1923, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1924, 4, p. 98.

⁸⁸ Sull'argomento cfr. U. CHIAPPELLI, *La indeterminatezza del genere della lavorazione nella assicurazione per gli infortuni agricoli*, in *Il diritto del lavoro*, 1947, II, p. 230.

⁸⁹ Cfr. per questo, G. FERRARI, G. FERRARI, *op. cit.*, p. 469; G. MIRALDI, *La tutela*, cit., p. 329 ss.

pervenute ad analoghe conclusioni. Si è osservato⁹⁰ che il semplice fatto che il fulmine sia caduto mentre l'agricoltore svolgeva la sua attività non può essere considerato elemento che aggravi il rischio, dal momento che, il lavoro, di per sé, non mette il lavoratore rispetto a questo rischio in condizione differente da quella di un'altra persona che, per qualsiasi motivo si trovi nello stesso posto; la specificazione del rischio deve invece consistere in elementi particolari connessi al lavoro, atti ad aggravare il rischio generico⁹¹ della folgorazione e che creino per il lavoratore della terra una situazione propria, particolare, e in ogni caso diversa da quella in cui si sarebbe trovata qualsiasi altra persona. Pertanto, nel caso di folgorazione avvenuta durante l'attività lavorativa o durante le brevi soste dal lavoro, è essenziale che le condizioni ambientali in cui viene svolta tale occupazione, abbiano se non cagionato, almeno facilitato il verificarsi dell'infortunio, facendo aumentare il rischio del lavoratore rispetto a quello cui sarebbe stato esposto se non si fosse trovato a prestare la sua opera in quelle particolari e determinate condizioni.

Un altro caso interessante, per il contenzioso che ha determinato e per la casistica giurisprudenziale che intorno ad esso si è venuta conseguentemente formando, è rappresentato dall'infortunio occorso al lavoratore agricolo a causa di variazioni di temperatura provocate da fenomeni atmosferici. Il rischio della perfrigerazione è un rischio generico perché incombe su tutti coloro che, in un dato momento, si trovano in un certo luogo; esso, però, diventa specifico per l'agricoltore quando il lavoro, condizionandone la condotta, lo costringe ad esporsi ai repentini sbalzi di temperatura, impedendogli di proteggersi con quei mezzi di difesa ai quali

⁹⁰ Per tutti, cfr. G. MIRALDI, *Il rischio del fulmine e l'occasione di lavoro*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1943, pp. 277-304. Nello stesso senso, vedi, in dottrina D.R. PERETTI-GRIVA, in nota a Cass. 3 giugno 1929, in *Il diritto del lavoro*, 1930, II, p. 522; in senso contrario, S. RAMERI, *Singolari infortuni sul lavoro*, in *L'assistenza sociale agricola*, 1930, p. 274; ID., *Ancora tre fulmini nell'infortunistica agricola*, in *L'assistenza sociale agricola*, 1930, p. 327. In argomento vedi pure, D. BUFFA, *Il rischio di folgorazione all'aperto*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1945, II, pp. 132-133; R. SIGILLO, *Rischio elettrico*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1948, p. 845. Il Tribunale di Palermo decise che il fatto che un lavoratore si trovi, per necessità determinate dall'esecuzione del suo lavoro, in aperta campagna, senza possibilità alcuna di evitare il rischio di rimanere vittima della folgore per mancanza di adatti ripari, costituisce un aggravamento del rischio generico che deriva da quel fenomeno meteorologico, in quanto rende più facile il verificarsi dell'infortunio: cioè l'esposizione a un rischio indiretto e improprio del lavoro, determinando così il concretarsi del requisito «in occasione di lavoro» richiesto dalla legislazione in materia. Cfr. Trib. Palermo, 11 febbraio 1950, in *Il diritto del lavoro*, 1950, II, p. 161. Nello stesso senso, Trib. Grosseto, 30 dicembre 1949, in *Il diritto del lavoro*, 1950 II, p. 163. *Contra*, Trib. Bari, 31 luglio 1943, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1945, II, p. 29, il quale ritenne non indennizzabile l'evento di folgorazione di un agricoltore che si trovava a pascolare animali all'aperto, trattandosi di rischio generico; Comm. arb. centr., 6 luglio 1946, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1946, II, p. 65, che ritenne non indennizzabile l'evento da folgorazione che colpisca un lavoratore agricolo, il quale dopo aver abbandonato il lavoro per il temporale venga colpito dal fulmine nel tragitto per il ritorno a casa in bicicletta. Sullo stesso argomento Comm. arb. centr., 30 dicembre 1947, in *Il diritto del lavoro*, 1948, p. 176; Comm. arb. centr., 15 aprile 1947, in *Il diritto del lavoro*, 1947, II, pp. 183-184; Comm. arb. centr., 25 novembre 1946, in *Il diritto del lavoro*, 1947, II, p. 40.

⁹¹ Cfr. P. CHILANTI, *op. cit.*, p. 11.

chiunque altro potrebbe ricorrere. La polmonite *a frigore*, pertanto, secondo il prevalente indirizzo della dottrina⁹², rientra nella nozione giuridica di infortunio sul lavoro nel caso in cui si possa dimostrare il rapporto della perfrigerazione con il lavoro, ovvero, il nesso fra il colpo di freddo (causa violenta) in occasione di lavoro e la malattia. Attraverso una lunga elaborazione, la giurisprudenza è venuta precisando questi concetti, sottolineando che non ogni polmonite *a frigore* costituisce infortunio sul lavoro indennizzabile, nemmeno quando derivi da notevole diversità della temperatura dell'ambiente di lavoro rispetto a quella esterna, perché questa rappresenta una normale accidentalità del lavoro; occorre, invece, che il male sia determinato da uno squilibrio straordinario e anormale della temperatura verificatosi durante la prestazione del lavoro, in modo da integrare gli estremi della causa violenta in occasione di lavoro, alla cui ricorrenza viene subordinata l'indennizzabilità dell'infortunio⁹³.

Una copiosa giurisprudenza si è formata anche intorno alla fattispecie che riguarda gli infortuni che colpiscono i lavoratori agricoli mentre, durante o dopo il lavoro, procedono a lavaggi personali⁹⁴. L'orientamento prevalente è nel senso che questi lavaggi possono essere compresi nell'ambito protettivo, nel caso si dimostri che il soggetto si sia venuto a trovare al riguardo in uno stato di reale necessità ed urgenza, sia per difendere la propria incolumità fisica dagli effetti di sostanze tossiche che abbia dovuto utilizzare (ad es. durante il trattamento delle viti), sia per ripulirsi dallo sporco provocato dal genere di attività esplicata (ad es. dopo la carbonizzazione o la pigiatura dell'uva). Ma quando un lavoratore, al termine del suo lavoro, proceda a lavaggi personali, non per necessità urgente determinata dalla natura del suo lavoro o dai mezzi utilizzati per svolgerlo, bensì esclusivamente per una semplice osservanza delle comuni norme d'igiene personale, ed in tale frangente subisca un infortunio, non si può ammettere di norma la sussistenza del richiesto nesso di occasionalità, trattandosi di incombenza personale e spontanea, completamente estranea all'ambito del lavoro svolto.

Esaminiamo a questo punto, sia pur brevemente, il problema tanto dibattuto degli infortuni che accadono lungo la via che conduce al luogo di lavoro. Il rischio cui

⁹² In argomento, per tutti, R. PELLEGRINI, *Il fattore estraneo al lavoro come elemento di determinazione dell'occasione di lavoro*, in *La rivista italiana di previdenza sociale*, 1948, p. 562; ID., *Causa violenta e polmonite infortunio*, in *L'assistenza sociale*, 1942, II, p. 180.

⁹³ Vedi App. Torino, 17 giugno 1947, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1947, II, p. 82; Trib. Trieste, 22 gennaio 1954, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1954, II, p. 91; Trib. Aosta, 31 dicembre 1946, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1947, II, p. 24.

⁹⁴ Cfr. U. CHIAPPELLI, *Lavaggi personali ed infortunio sul lavoro agricolo*, *Nota a sent. Trib. Sassari, 21 luglio 1956*, in *Massimario della giurisprudenza del lavoro*, 1958, p. 101; G. MIRALDI, *I lavaggi personali e l'occasionalità del lavoro nell'assicurazione per gli infortuni in agricoltura*, in *Il diritto del lavoro*, 1937, II, p. 453 ss.

un lavoratore si espone per andare al lavoro e ritornare è di norma «generico»⁹⁵, ma deve, tuttavia, essere ritenuto «aggravato» nei confronti del lavoratore dell'agricoltura e concretizzante gli estremi dell'«occasione di lavoro» quando ricorrano circostanze quali ad esempio una notevole distanza chilometrica tra l'abitazione del lavoratore e il fondo; l'impossibilità di risiedere sul fondo o nelle sue immediate vicinanze; la mancanza di mezzi pubblici di trasporto tra l'abitazione e il luogo di lavoro utilmente utilizzabili dal lavoratore; uso di uno speciale mezzo di trasporto da parte del lavoratore⁹⁶.

La Corte di Cassazione⁹⁷, sulla questione dell'infortunio *in itinere*, ha stabilito che è indennizzabile l'infortunio che colpisce l'operaio mentre si reca al lavoro o ne fa ritorno, quando l'infortunato percorra una strada speciale che conduca esclusivamente al luogo del lavoro, ovvero quando per necessità inerenti alla sua attività o per un ordine dei superiori egli sia costretto a un percorso che presenti rischi non connessi alle ordinarie vie di comunicazione⁹⁸.

Merita, inoltre, un richiamo particolare una forma morbosa speciale, ovvero il colpo di sole o di calore che, secondo la giurisprudenza, per ammettersi come causa di infortunio agricolo, deve essere accompagnato da un duplice ordine di elementi: 1° fattori causali idonei a determinare l'evento (temperatura elevata dell'ambiente, insufficiente ventilazione, accentuato stato igrometrico dell'aria, uso di vestiti costringenti); 2° fenomeni clinici rientranti nel quadro morboso

⁹⁵ «L'infortunio che incolga ad un contadino, mentre si reca al lavoro, percorrendo una via ordinaria non malagevole, deve ritenersi prodotto da un rischio generico, anche se la strada sia coperta da neve, costituendo anche questa condizione un pericolo comune a tutti». Cfr. Comm. arb. comp. Chieti, 12 giugno 1923, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1923, 7, p. 92. Nello stesso senso, Comm. arb. centr., 18 gennaio 1934, in *Il diritto del lavoro*, 1934, II, p. 242; Comm. arb. centr., 18 gennaio 1934, in *Il diritto del lavoro*, 1934, II, p. 241.

⁹⁶ Nella specie, non è stato ritenuto avvenuto in occasione di lavoro l'infortunio occorso ad un lavoratore agricolo mentre si recava in bicicletta sul fondo distante otto chilometri dall'abitazione, in quanto era stato accertato l'esistenza di un utile servizio pubblico automobilistico con percorso che avrebbe consentito al lavoratore stesso di portarsi ad un chilometro e mezzo circa dal luogo di lavoro. Cfr. Trib. Catania, 5 marzo 1953, in *Il diritto del lavoro*, 1955, II, p. 418.

⁹⁷ Cass., 23 novembre 1933, in *Il Foro italiano*, 1934, I, c. 220.

⁹⁸ Non è infortunio indennizzabile la caduta da cavallo durante il ritorno dal luogo del lavoro, non costituendo l'andata o il ritorno per strade ordinarie e con mezzi ordinari dei rischi specifici aventi connessione con il lavoro dei campi. Cfr. Comm. arb. comp. Siena, 8 marzo 1922, in MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, *op. cit.*, p. 170. Perché possa ritenersi indennizzabile l'infortunio patito *in itinere* dal lavoratore agricolo, occorre dimostrare che il percorso stradale, pur affrontato per una finalità professionale specifica, sia stato aggravato rispetto alla generalità dei cittadini da circostanze o da condizioni di cose direttamente legate all'attività lavorativa, o che, quando l'evento sia stato causato da particolari mezzi di trasporto, questi fossero necessari o comunque imposti dal datore di lavoro. Cfr. Comm. arb. centr., 19 luglio 1937, in *Il diritto del lavoro*, 1937, II, p. 357. In senso conforme, Comm. arb. centr., 16 gennaio 1936, in *Il diritto del lavoro*, 1936, II, p. 227; Comm. arb. centr., 7 marzo 1936, in *Il diritto del lavoro*, 1936, II, p. 159.

dell'insolazione (perdita improvvisa di conoscenza, forte cefalea, colorito cianotico)⁹⁹.

Molto frequenti nel settore agricolo sono, inoltre, le cause violente di natura microbica, conseguenti alla penetrazione nell'organismo umano di germi patogeni, su tutti carbonchio e infezione tetanica. Il carbonchio, che è stata la prima malattia alla quale è stato riconosciuto carattere di infortunio, è indennizzabile quando può essere riferito a determinati ambienti professionali (stalle, greggi, ecc.), sempre che fra il contatto del lavoratore con i materiali nei quali è dimostrabile la presenza dei germi e lo sviluppo della malattia sia intercorso un periodo di tempo che non ecceda dai limiti necessari per l'incubazione¹⁰⁰. Qualora, invece, l'agricoltore non presti la sua attività a contatto con animali, che sono i primi portatori di spore carbonchiche, o non utilizzi materiali provenienti da detti animali, è necessario dimostrare, di volta in volta, che per le modalità e le circostanze di tempo e di luogo in cui l'infezione carbonchiosa è contratta, i predetti lavoratori della terra sono vittime di un rischio specifico o di un rischio generico aggravato. L'infezione tetanica deve presumersi contratta in rapporto eziologico con il lavoro quando concorrano due circostanze, e cioè un ambiente di lavoro portatore di germi e la manifestazione dell'infezione in periodo non superiore a quello normale di incubazione (dai quattro ai cinque giorni) dopo l'ultimo contatto con il materiale infetto¹⁰¹.

4. La denuncia d'infortunio

Per gli infortuni agricoli la denuncia del sinistro ed il certificato medico costituiscono un documento unico, vale a dire il certificato medico serve allo stesso tempo da denuncia dell'infortunio¹⁰². L'obbligo di rilasciare tale certificato

⁹⁹ L. DE LITALA, voce *Assicurazione*, cit., p. 1297. Vedi Comm. arb. centr., 31 ottobre 1942, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1943, p. 56; Comm. arb. centr., 10 maggio 1946, in *Il diritto del lavoro*, 1946, II, pp. 173-174; App. Perugia, 25 marzo 1954, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1954, II, p. 179. Inoltre, Trib. Siena, 23 marzo 1953, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1953, II, p. 150; Trib. Macerata, 2 marzo 1950, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1950, II, p. 99.

¹⁰⁰ Comm. arb. centr., 5 agosto 1947, in *La rivista italiana di previdenza sociale*, 1948, p. 121; Comm. arb. centr., 17 febbraio 1943, in *La rivista italiana di previdenza sociale*, 1943, 3-4, p. 163. In argomento, G. MIRALDI, *Il carbonchio quale infortunio sul lavoro*, in *Il diritto del lavoro*, 1942, II, p. 87.

¹⁰¹ In giurisprudenza, vedi Comm. arb. centr., 11 gennaio 1947, in *Il diritto del lavoro*, 1947, II, p. 46; Comm. arb. centr., 13 aprile 1945, in *Il diritto del lavoro*, 1946, II, p. 99. In dottrina, A. MORI, *Dell'infezione tetanica nei lavoratori agricoli in rapporto alla prevenzione*, in *L'assistenza sociale agricola*, 1939, p. 267; G. PROSPERI, *Il tetano-infortunio*, in *Il diritto del lavoro*, 1930, II, p. 616.

¹⁰² «La omessa o ritardata denuncia dell'infortunio, da parte del medico o per causa imputabile al lavoratore, nei termini stabiliti dal Regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, non importa decadenza dell'infortunato o dei suoi superstiti dal diritto di chiedere, purché entro l'anno dal giorno del sinistro, l'indennità relativa». Cfr. Comm. arb. centr., 26 luglio 1923, in *Rassegna della previdenza sociale*,

incombe su qualunque medico ¹⁰³ che presti la prima assistenza ad un infortunato, quando, a suo giudizio, la lesione possa avere per conseguenza un'inabilità che comporti l'astensione assoluta dal lavoro per più di cinque giorni (art. 71 del d.lgs.lgt. n. 1889/1918). Il certificato-denuncia deve contenere non solo i caratteri clinici delle lesioni riscontrate, ma anche le cause e le circostanze nelle quali l'infortunio si è verificato e deve indicare gli eventuali testimoni.

Nei casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doverne prevedere la morte o un'inabilità assoluta al lavoro superiore ai quaranta giorni, il medico è obbligato a trasmettere direttamente copia del certificato-denuncia all'autorità di pubblica sicurezza che, non più tardi del giorno successivo a quello del ricevimento, ne trasmetterà copia all'ispettorato dell'industria e del lavoro e al pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio e che procederà ad un'inchiesta ¹⁰⁴.

Questa, vertente esclusivamente sulla specificazione dei fatti e delle circostanze speciali che hanno prodotto l'infortunio, è fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati ¹⁰⁵, e con l'intervento, se ritenuto necessario, di un medico o di altri periti, scelti dal pretore, per accertare la causa dell'infortunio e della lesione, e la natura e l'entità di quest'ultima.

Ricevuta la denuncia dell'infortunio con il relativo certificato attestante che l'operaio non è effettivamente in grado di lavorare, l'istituto assicuratore (la Cassa nazionale infortuni) provvede affinché, entro il più breve termine, e, in ogni caso, non più tardi del ventesimo giorno da quello del sinistro, sia corrisposta all'operaio stesso l'indennità per inabilità temporanea assoluta ¹⁰⁶.

1923, 9, p. 86; Comm. arb. centr., 30 giugno 1923, in MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, *op. cit.*, p. 237; Comm. arb. comp. Perugia, 9 aprile 1923, in ID., *op. cit.*, p. 142; Comm. arb. comp. Roma, 23 maggio 1923, in ID., *op. cit.*, p. 164; Comm. arb. comp. Chieti, 17 dicembre 1923, in ID., *op. cit.*, p. 90.

¹⁰³ Nel sistema dell'assicurazione contro gli infortuni agricoli la figura del medico assume un carattere autonomo e particolare in quanto il medico agisce e compie l'attività a lui demandata non già come mandatario dell'ente assicuratore o della persona infortunata, ma in virtù di un obbligo impostogli dalla legge. Il medico si pone così come elemento di unione tra l'infortunato e l'istituto assicuratore. Cfr. P. SCALINI, *op. cit.*, p. 86; Comm. arb. centr., 19 febbraio 1935, in *Il diritto del lavoro*, 1935, II, p. 566.

¹⁰⁴ L'inchiesta pretorile ha carattere amministrativo. Cfr. Cass. 31 gennaio 1936, in *Rivista del lavoro*, 1936, p. 204. Sul valore probatorio del verbale d'inchiesta del Pretore, vedi Cass. 1 agosto 1947, in *Il diritto del lavoro*, 1948, II, p. 44.

¹⁰⁵ Qualora non siano presenti né rappresentati gli aventi diritto all'indennità, il pretore farà assistere all'inchiesta, nel loro interesse, due operai che designerà fra quelli addetti all'azienda nella quale è avvenuto l'infortunio. Art. 74, d.lgs.lgt. n. 1889/1918.

¹⁰⁶ Art. 106, d.lgs.lgt. n. 1889/1918. Nel caso che l'infortunato abbia indugiato più di tre giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, sarà considerata come data dell'infortunio, agli

Ricevuto il certificato medico definitivo, e fatti gli eventuali accertamenti per determinare la specie e il grado dell'inabilità, ove questa non sia riconosciuta temporanea, o permanente di grado non superiore al 15%, di comune accordo fra le parti, l'istituto procede entro quindici giorni, alla liquidazione dell'indennità e comunica all'infortunato la misura di questa, indicando gli elementi utilizzati a base del calcolo. Se l'infortunato accetta la liquidazione notificategli, ne dà notizia all'istituto assicuratore, il quale provvede al pagamento dell'indennità entro otto giorni da quello in cui ha ricevuto la notizia; se invece non l'accetta comunica i motivi della sua decisione all'istituto assicuratore, che dopo ulteriori accertamenti, rimette tutti gli atti al Comitato di liquidazione ¹⁰⁷.

I Comitati di liquidazione sono costituiti presso la sede di ciascun compartimento di assicurazione, in ragione di uno o più a seconda della vastità del compartimento e risultano composti di un Presidente, nominato dall'istituto assicuratore, di un rappresentante delle aziende e di un rappresentante dei lavoratori, designati il primo dalle organizzazioni padronali agrarie ed il secondo dalle organizzazioni operaie agricole (art. 10, d.lgs.lgt. n. 1450/1917).

Nel caso in cui il Comitato ritenga che la pratica non sia sufficientemente istruita e che occorran ulteriori accertamenti, deve richiedere che vengano eseguiti e che siano forniti gli elementi di giudizio mancanti, sospendendo nel frattempo ogni deliberazione in merito alla liquidazione dell'indennità; quando per altro ritenga che la lesione abbia esito d'inabilità permanente in misura superiore al 15%, ma non ne possa ancora determinare la misura definitiva, può autorizzare l'istituto assicuratore a continuare i pagamenti dell'indennità giornaliera a titolo di provvisoria, fino alla concorrenza della metà dell'indennità definitiva che il Comitato può presumere dovuta (art. 106, d.lgs.lgt. n. 1889/1918).

Si è molto discusso se i Comitati di liquidazione debbano considerarsi organismi connessi agli istituti assicuratori e da essi dipendenti ovvero autonomi ed aventi una propria personalità giuridica e si è deciso che si tratta di enti autonomi, contro le cui deliberazioni è ammesso ricorso alle Commissioni arbitrali, non solo da parte degli infortunati e loro aventi diritto, come espressamente sanciscono legge

effetti del pagamento delle indennità quella della prima visita medica. Art. 82, d.lgs.lgt. n. 1889/1918.

¹⁰⁷ Comm. arb. comp. Perugia, 30 gennaio 1921, in MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, *op. cit.*, p. 135. Il Comitato di liquidazione è competente a conoscere e decidere non soltanto sull'indennizzabilità e sulla misura dell'indennità degli infortuni agricoli, ma anche sul diritto a percepirla. Cfr. Comm. arb. centr., 2 luglio 1929, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1929, 11, p. 83. Per territorio è sempre competente il Comitato di liquidazione del luogo dell'avvenuto infortunio, anche se altro sia stato il compartimento di assicurazione. Comm. arb. comp. Bari, 16 aprile 1933, in *La Giustizia del lavoro*, 1933, 12, p. 603 ss.

e regolamento, ma anche da parte degli istituti assicuratori, nei riguardi dei quali, però, nessuna espressa disposizione esiste nel testo.

Il Comitato liquidatore delibera definitivamente in merito alla liquidazione, sia per la misura che per il diritto all'indennità, eventualmente contestato dall'istituto assicuratore. Entro cinque giorni dalla sua deliberazione, l'istituto assicuratore ne dà comunicazione all'infortunato che, se non ritiene la risposta soddisfacente può convenirlo davanti la competente Commissione arbitrale compartimentale ¹⁰⁸.

5. *Organi giurisdizionali e procedura nelle controversie sugli infortuni in agricoltura: le Commissioni arbitrali compartimentali e la Commissione arbitrale centrale*

Per gli infortuni agricoli, tutte le controversie sul diritto alle indennità e sulla loro liquidazione ¹⁰⁹, anche in sede di revisione ¹¹⁰, nonché quelle sull'attribuzione delle indennità stesse, senza limitazione di valore, sono di competenza delle Commissioni arbitrali compartimentali ¹¹¹, istituite nel capoluogo di ogni compartimento di assicurazione ¹¹², con sede presso il tribunale o, in mancanza,

¹⁰⁸ Cfr. S. RAMERI, *Gli infortuni*, cit., pp. 66-67; G. CARRARA, *L'assicurazione*, cit., p. 212.

¹⁰⁹ La procedura da seguire per la liquidazione in sede amministrativa delle indennità è regolata dall'art. 10 del d.lgs.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450 e dagli artt. da 106 a 116 del relativo regolamento. Sostanzialmente essa è analoga a quella degli infortuni industriali, salvo l'introduzione, nello svolgimento della fase amministrativa, di uno speciale organo, il Comitato di liquidazione. Non è consentito alle parti iniziare il giudizio in sede contenziosa prima che sia esaurito il procedimento amministrativo. Cfr. Comm. arb. comp. Catania, 9-23 luglio 1922, in MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, *op. cit.*, p. 73; Comm. arb. comp. Forlì, 31 maggio 1923, in ID., *op. cit.*, p. 101; Comm. arb. comp. Perugia, 5 luglio 1923, in ID., *op. cit.*, p. 143; Comm. arb. comp. Vercelli, 10 dicembre 1922, in ID., *op. cit.*, p. 199; Comm. arb. centr., 17 dicembre 1922, in ID., *op. cit.*, p. 224.

¹¹⁰ L'art. 11 del d.lgs.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, consente la revisione entro il biennio dell'infortunio, sia all'assicurato che all'istituto assicuratore, per errore incorso nell'assegnazione dell'indennità o per modificazioni nelle conseguenze fisiche derivate dall'infortunio. Lo stesso diritto spetta anche agli aventi diritto in caso di morte dell'infortunato, purché la domanda sia inoltrata entro due mesi dalla data della morte e questa si verifichi entro il biennio; mentre non può essere proposta se l'infortunato è deceduto prima della liquidazione. Cfr. App. Napoli, 2 maggio 1934, in *Il diritto del lavoro*, 1934, II, p. 669. La revisione per errore è possibile soltanto quando l'indennità sia stata liquidata consensualmente e non può essere effettuata che una sola volta. La revisione per aggravamento e miglioramento non può essere richiesta che dopo trascorso un anno dalla liquidazione dell'indennità, tranne se tale liquidazione sia stata fatta dopo un anno dal giorno dell'infortunio, nel qual caso dovrà essere richiesta entro i trenta giorni precedenti la scadenza del biennio dal giorno dell'infortunio. Per quest'ultimo caso, cfr. Comm. arb. centr., 3 aprile 1933, in *Il Foro italiano*, 1933, I, c. 1174; App. Genova, 31 dicembre 1928, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1929, 7, p. 97.

¹¹¹ G.M. BALDI, *Sulla procedura per le controversie sugli infortuni nell'agricoltura e sul principio «ne eat index ultra petita partium»*, in *Il diritto del lavoro*, 1931, II, p. 377; Cass., 8 giugno 1933, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 1933, p. 635 ss.

¹¹² Più Commissioni arbitrali potranno essere costituite, mediante decreto reale, per lo stesso compartimento di assicurazioni, quando questo comprenda più province o quando, per speciali

presso la pretura ¹¹³. La competenza per territorio è determinata dal luogo dove è avvenuto l'infortunio ¹¹⁴. La previsione di dette Commissioni configura non solo un'opzione nella direzione del modello probivirale, ma allo stesso tempo una vera e propria necessità ¹¹⁵.

Gli infortunati o gli aventi diritto non possono che comparire personalmente, o farsi rappresentare da un membro della loro famiglia ¹¹⁶ in caso di comprovato impedimento ¹¹⁷. Il minore che abbia compiuto i quindici anni è considerato come maggiorenne agli effetti del procedimento; nel caso in cui l'interessato non possa comparire personalmente per incapacità, la rappresentanza spetta al genitore esercente la patria potestà, al tutore o al curatore.

Gli istituti assicuratori sono rappresentati dalle persone a ciò autorizzate, e gli infortunati o aventi diritto lo sono mediante il patronato di assistenza, che ha la

condizioni di luogo o per altre circostanze, ne sia riconosciuta la necessità. Art. 14, d.lgs.lgt. n. 1450/1917.

¹¹³ Ogni Commissione è composta da un giudice (con funzione di presidente) nominato dal presidente della Corte d'appello, da due sanitari non stipendiati da istituti d'assicurazione e nominati dal presidente della Corte d'appello e infine da un rappresentante degli agricoltori e da un rappresentante dei lavoratori agricoli, designati rispettivamente dalle relative organizzazioni. Per ciascuno di questi membri è nominato un supplente. I commissari, tanto effettivi che supplenti, durano in carica un triennio, fatta eccezione per il presidente, che, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.lgt. n. 1450/1917 viene designato annualmente. Tutti i membri possono essere riconfermati. Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento a G. BORTOLOTO, voce *Assicurazioni contro gli infortuni*, in *Nuovo digesto italiano*, Torino, 1937, p. 965; S. DIEZ, *L'assicurazione*, cit., p. 713; S. RAMERI, *Gli infortuni*, cit., p. 67 ss.; V.M. PALMIERI, *op. cit.*, p. 216.

¹¹⁴ Le eccezioni di incompetenza territoriali della Commissione devono essere presentate in *limine litis*, sotto pena di decadenza. Il ricorso contro la decisione presa su questa eccezione dalla Commissione dipartimentale, può essere presentato alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla sua notifica. La Commissione centrale decide in via definitiva determinando la Commissione competente. Prima di iniziare la discussione della controversia, il presidente deve tentare di conciliare le parti. Cfr. S. DIEZ, *L'assicurazione*, cit., p. 714. I componenti le singole commissioni arbitrali, compartimentali e centrale, possono essere recusati dalle parti nel caso in cui siano personalmente e direttamente interessati nella controversia; se siano parenti o affini di una delle parti entro il quarto grado; se fra uno di loro o la moglie di lui o alcuno dei parenti e affini in linea retta e una delle parti sia in corso o lo sia stata nel biennio precedente, una lite civile o un processo penale; se siano padroni o lavoratori di una delle parti, ovvero rappresentanti o impiegati del padrone di una delle parti stesse. Art. 142, d.lgs.lgt. n. 1889/1918.

¹¹⁵ In assenza di un tracciato normativo compiuto la legge dei probiviri (l. 15 gennaio 1893, n. 293) non poteva non funzionare da supporto procedurale per il funzionamento delle Commissioni. Cfr. P. PASSANITI, *op. cit.*, p. 334.

¹¹⁶ Ai fini della rappresentanza in giudizio innanzi le Commissioni arbitrali per gli infortuni sul lavoro in agricoltura la parola «famiglia» usata dall'art. 138 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, non si limita soltanto a significare quell'insieme di persone del medesimo sangue che abitano con un medesimo capo, ma comprende anche tutte quelle altre che sono legate da stretti vincoli di parentela o di affinità con l'infortunato. Cfr. Comm. arb. comp. Catania, 13-15 febbraio 1921, in MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, *op. cit.*, p. 65.

¹¹⁷ La mancata comparizione in udienza per gli opportuni accertamenti delle condizioni fisiche in rapporto al patito infortunio, se non giustificata da motivi di legittimo impedimento, deve considerarsi come rinuncia alla proposta azione da parte dell'infortunato. Cfr. Comm. arb. comp. Torino, 7-24 dicembre 1921, in MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, *op. cit.*, p. 178.

capacità giuridica di compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento della loro finalità, di stare in giudizio per la tutela dei diritti e per la difesa dei lavoratori colpiti da infortunio e dei loro aventi causa. Grazie alla presenza di questi rappresentanti, le parti hanno facoltà di presentare alla Commissione compartimentale arbitrale ed alla Commissione centrale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, certificati, perizie, memorie illustrative ed altri documenti a sostegno delle loro ragioni.

Le Commissioni, ricevuto il ricorso, provvedono esse stesse a tutti gli atti d'istruzione della causa (art. 16, d.lgs.lgt. n. 1450/1917). Il presidente, all'udienza fissata, sentite le parti, cerca di conciliarle; se il componimento non avviene, la Commissione può, qualora lo creda necessario, ordinare perizie, esibizione di registri o di altri documenti, può sentire i testimoni proposti dalle parti, e, ove occorra, provvedere a verifiche sul luogo. Davanti alle Commissioni arbitrali non sono ammessi periti di parte, e costituisce un'insindacabile decisione della Commissione ordinare una perizia e stabilire i temi delle indagini del perito (art. 16, d.lgs.lgt. n. 1450/1917; art. 149, d.lgs.lgt. n. 1889/1918). Il patrocinio può essere affidato solamente agli Istituti di patronato e di assistenza, opportunamente disciplinati dal decreto legge.

Il ricorso alla Commissione deve contenere l'oggetto della domanda, la misura dell'indennità richiesta e l'indicazione del giorno della comparizione; deve essere notificato alla parte convenuta a mezzo dell'attore, e depositato entro cinque giorni da quello della notifica presso la segreteria della Commissione. Il termine per comparire è di quindici giorni, ma può essere dimezzato dal Presidente in casi di particolare urgenza. Le decisioni, sotto pena di nullità assoluta ed insanabile, devono essere pronunciate collegialmente da tutti i membri componenti la Commissione, che hanno presenziato alla discussione, entro il termine di un mese dalla spedizione della causa.

Le decisioni emesse dalle Commissioni arbitrali compartimentali rivestono carattere di sentenze e sono esecutive anche in caso di ricorso, salvo che la Commissione centrale (come vedremo subito), su richiesta della parte, ordini preliminarmente la sospensione dell'esecuzione¹¹⁸.

¹¹⁸ Per la validità delle deliberazioni delle commissioni arbitrali, compartimentali e centrali, è necessaria la presenza di tutti i loro membri, o dei rispettivi supplenti; le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Art. 147, d.lgs.lgt. n. 1889/1918; inoltre, Comm. arb. centr., 18 dicembre 1922, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1923, 3, p. 99.

Contro le decisioni delle Commissioni arbitrali compartimentali relative ad indennità per inabilità temporanea non è ammesso ricorso ¹¹⁹.

Si può invece ricorrere alla Commissione arbitrale centrale ¹²⁰, solo per i casi previsti dai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 517 c.p.c. (1865) e cioè per violazione o falsa applicazione della legge, pronunzia su cosa non domandata, attribuzione di più di quanto sia stato richiesto, omessa pronunzia, disposizioni contraddittorie, violazione di cosa giudicata. Nel complesso è ammesso il ricorso in quasi tutti i casi previsti per il gravame in Cassazione.

Il ricorso deve essere proposto con atto notificato alla controparte entro trenta giorni dall'eventuale notifica della sentenza di primo grado; e il ricorso con la sentenza impugnata, gli atti, e i verbali del giudizio di prima istanza, devono essere depositati alla Commissione arbitrale centrale non oltre i quindici giorni successivi alla notifica del ricorso; decorso questo termine non è più ammissibile ¹²¹.

A differenza della Corte Suprema, però, la Commissione arbitrale centrale (e questa è una delle caratteristiche di questa giurisdizione), quando dichiara accoglibile il ricorso per uno dei motivi sopradetti, decide anche sul merito, se esistono gli elementi necessari e sufficienti; nel caso in cui questi non esistano, ha le stesse attribuzioni delle Commissioni compartimentali, ovvero può ordinare perizie ed accertamenti medici, visite dirette da parte dei propri membri medici, accertamenti sul luogo, prove testimoniali, riservandosi anche in queste occasioni, la decisione in merito. Può però, nelle evenienze in cui si richiedano accertamenti sul luogo, sulle circostanze dell'infortunio o sulla natura ed entità delle sue conseguenze, rinviare per il giudizio alla Commissione compartimentale arbitrale. Sia nel caso che rinvii le parti alla Commissione compartimentale, sia in quello che ritenga la causa, la Commissione centrale può concedere una provvisoria all'infortunato o agli aventi diritto che ne abbiano fatto richiesta (art. 154, d.lgs.lgt. n. 1889/1918).

¹¹⁹ Comm. arb. centr., 16 dicembre 1933, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1934, 3, p. 50; Comm. arb. centr., 10 giugno 1933, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1933, 7, p. 131; Comm. arb. centr., 27 marzo 1929, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1929, 7, p. 52.

¹²⁰ La Commissione, istituita presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con sede a Roma, è composta da un Consigliere di Cassazione, nominato dal primo presidente della Corte di Cassazione di Roma, che la presiede; di due funzionari superiori, uno designato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, e uno dal Ministero dell'agricoltura; di due sanitari che abbiano speciale competenza scientifica e professionale nelle materie attinenti agli infortuni sul lavoro, non stipendiati dagli istituti assicuratori; di un rappresentante delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione; di un rappresentante delle persone assicurate. Cfr. S. DIEZ, *L'assicurazione*, cit., p. 714; V.M. PALMIERI, *op. cit.*, p. 220; V. MAGALDI, *op. cit.*, p. 47; G. CARRARA, *L'assicurazione*, cit., p. 214.

¹²¹ Comm. arb. centr., 13 aprile 1931, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1931, 12, p. 255.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso alcun ricorso; tuttavia è possibile la loro revoca, ad opera della stessa Commissione ¹²², nei casi previsti dall'art. 494, c.p.c., e cioè se: la sentenza sia stata effetto di dolo di una delle parti a danno dell'altra; si sia giudicato su documenti riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza o che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti falsi prima della sentenza; dopo la sentenza si sia recuperato un documento decisivo non prodotto prima per fatto della parte contraria; la sentenza sia effetto di un errore di fatto che risulti dagli atti e documenti della causa; la sentenza sia contraria ad un'altra precedente passata in giudicato, pronunciata fra le stesse parti sul medesimo oggetto, purché non abbia pronunciato anche sull'eccezione della cosa giudicata ¹²³.

Il termine per proporre la revoca è di trenta giorni, e per la sua decorrenza valgono le disposizioni del cpv. dell'art. 497 c.p.c. Sono applicabili alla procedura di questo giudizio le norme degli artt. 496, 498 a 501, 503, 506 a 508 c.p.c.

Le Commissioni arbitrali, a cui, come si è già detto, viene demandata la trattazione delle controversie in materia di infortuni agricoli, sono ad onta del nome, organi giurisdizionali, di giurisdizione speciale. La presenza di un magistrato di ruolo assicurava ai lavori delle Commissioni il rispetto delle norme procedurali e la correttezza giuridica delle decisioni; facendo nostra la tesi sostenuta dal Ferri ¹²⁴, riteniamo che, la compartecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni padronali e di quelle operaie agricole non favorisse il prevalere di situazioni transazionali, non rispondenti né alla giustizia, né al diritto. Al contrario, la loro collaborazione serviva a fornire all'occorrenza, tra le altre cose, importanti notizie circa le modalità di lavoro e l'ambiente agricolo in genere, che certamente contribuivano ad orientare il Collegio sulle circostanze prospettate dalle parti. Il loro intervento, senza alcun dubbio, non rese sistematiche o semplicemente consuetudinarie le soluzioni transattive; la loro frequenza è dovuta essenzialmente alle incertezze ed alle contraddizioni che da sempre hanno impedito una chiara ricostruzione dei fatti, fenomeno tipico del contenzioso nell'infortunistica agricola ¹²⁵.

Questi alcuni dei tanti inconvenienti che non verranno eliminati quando l'immane riforma dell'assicurazione contro gli infortuni agricoli adotterà per questi lo stesso organo giurisdizionale chiamato a dirimere le controversie in

¹²² Comm. arb. centr., 16 luglio 1931, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1932, 10, p. 219; Comm. arb. centr., 16 luglio 1931, in *Rassegna della previdenza sociale*, 1932, 10, p. 221.

¹²³ Cfr. S. DIEZ, *L'assicurazione*, cit., pp. 715-716.

¹²⁴ Cfr. G.B. FERRI, *La riforma della legge contro gli infortuni agricoli*, in *L'assistenza sociale*, 1938, II, p. 997.

¹²⁵ Per ulteriori approfondimenti, vedi V.M. PALMIERI, *op. cit.*, p. 226.

materia di infortuni industriali, cioè il tribunale ordinario, integrato da due esperti medici (art. 51, r.d. 17 agosto 1935, n. 1765).